

### 331<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,  
indi della vice presidente SALVATO

### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 3	<i>favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....	3	* GIOVANELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore Pag. 17 e passim
DISEGNI DI LEGGE		COVIELLO (PPI) ..... 17
Seguito della discussione:		* MAGNALBÒ (AN) ..... 18 e passim
(3039) <i>Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi</i>		RONCONI (CDU) ..... 18 e passim
(2839) <i>RONCONI ed altri. - Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche</i>		* BARBERI, sottosegretario di Stato per l'interno ..... 18 e passim
(Relazione orale)		ASCIUTTI (Forza Italia) ..... 22 e passim
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3039, con il seguente titolo: <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in</i>		LASAGNA (Forza Italia) ..... 25
		CAPONI (Rifond. Com.-Progr.) .... 32 e passim
		SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo) ..... 33, 52, 67
		FUMAGALLI CARULLI (Rin. Ital. e Ind.) ... 34
		POLIDORO (PPI) ..... 40, 52
		CARPINELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo) ..... 69
		<b>Disegno di legge (3006) fatto proprio da Gruppo parlamentare:</b>
		PRESIDENTE ..... 70
		MACERATINI (AN) ..... 70
		<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>
		Convocazione ..... 71

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3039 e 2839:**

* GIOVANELLI ( <i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i> ), relatore	Pag. 71 e <i>passim</i>
MORANDO ( <i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i> ) . . . .	71 e <i>passim</i>
MAGNALBÒ (AN) . . . . .	72, 83, 138
* BARBERI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	72 e <i>passim</i>
RONCONI (CDU) . . . . .	73 e <i>passim</i>
CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	74
BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	74, 76, 79
CAPONI ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) . . . .	76 e <i>passim</i>
ASCIUTTI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	77, 83, 142
UCCIHELLI ( <i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	77
SEMENZATO ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> ) . . . . .	78, 94
GERMANÀ ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	78
AGOSTINI (PPI) . . . . .	79
CASTELLANI Carla (AN) . . . . .	81
POLIDORO (PPI) . . . . .	83
CARPINELLI ( <i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	97, 102
STANISCIÀ ( <i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	115
COLLA ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . .	135
* FIGURELLI ( <i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	136, 139, 140
CENTARO ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	137, 138, 139
SPECCHIA (AN) . . . . .	138
DOLAZZA ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . .	141

**ALLEGATO****INTERVENTI**

Dichiarazione di voto finale del senatore Ronconi sul disegno di legge n. 3039 . . .	147
Dichiarazione di voto finale del senatore Colla sul disegno di legge n. 3039 . . . . .	150
Dichiarazione di voto finale del senatore Carpinelli sul disegno di legge n. 3039 . .	151

Dichiarazione di voto finale del senatore Semenzato sul disegno di legge n. 3039 . .	Pag. 154
Dichiarazione di voto finale del senatore Di Benedetto sul disegno di legge n. 3039 . .	155
Dichiarazione di voto finale del senatore Asciutti sul disegno di legge n. 3039 . . . .	156
Dichiarazione di voto finale del senatore Magналbò sul disegno di legge n. 3039 . .	157

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Variazioni nella composizione . . . . .	158
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59**

Variazioni nella composizione . . . . .	158
---	-----

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Presentazione di relazioni . . . . .	158
--------------------------------------	-----

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati . .	158
Annunzio di presentazione . . . . .	158

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . .	159
-------------------------------------	-----

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di documentazione . . . . .	160
--	-----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del presidente MANCINO**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Carpi, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, D'Alessandro Prisco, Debenedetti, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Iuliano, Lauria Michele, Lauro, Leone, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Villone, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, a Zagabria e Trieste, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Sono assenti i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi**

**(2839) RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche**

*(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3039, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3039 e 2839.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3039:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

*(Interventi a favore delle attività produttive)*

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agritu-

ristiche, professionali e di servizi, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4.

3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonchè del costo per le rifiniture interne degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 o concesse ai sensi dell'articolo 4.

6. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonchè procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti in conto interessi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, nonchè alcuni articoli aggiuntivi:

*Al comma 1, dopo le parole: «e di servizi», aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico.».*

5.8

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «comuni interessati» con le seguenti: «comuni facenti parte delle Comunità montane interessate anche in parte.».*

5.300

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

5.102

SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

5.103 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «applicandosi una franchigia» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 1 la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 5 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.*

5.104 RONCONI, COSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «3 milioni per», inserire le seguenti: «gli imprenditori agricoli e».*

5.1 LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «3 milioni per», inserire le seguenti: «gli imprenditori agricoli e».*

5.105 SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per ristorare il danno economico indiretto delle imprese indicate nel precedente comma 1 è assegnato un contributo in conto capitale limitatamente all'importo dei minori ricavi delle aziende registratesi tra il 26 settembre 1997 ed il 31 marzo 1998. Il minore importo deve essere calcolato in relazione alla media degli anni 1995 e 1996 certificata come previsto nel seguente quarto comma. Il contributo massimo è del 25 per cento fino ad un importo di 100 milioni di lire».

5.106 ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario».

5.18 LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere il seguente periodo:*

«Per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti, il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di acquisto dei beni stessi».

5.107                   MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Al comma 2, dopo le parole: «articoli 2, 3 e 4», aggiungere il seguente periodo:*

«Per gli impianti e i macchinari gravemente danneggiati o distrutti, il contributo viene corrisposto sulla base del costo di ripristino o di acquisto dei beni stessi».

5.108   ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis) «A tutti coloro che impianteranno nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, ex novo, una attività artigianale, commerciale, industriale, agricola e turistica con assunzione di almeno due unità lavorative, è concessa per gli anni 1999/2000 una fiscalizzazione degli oneri sociali pari al 20 per cento.

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 20 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.*

5.109   RONCONI, COSTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis) «Agli addetti alle attività artigianali, commerciali, industriali ed agricole residenti nei territori delle province di Perugia, Macerata ed Ancona è concessa per il 1998 una defiscalizzazione degli oneri sociali pari al 40 per cento.

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 30 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 5 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.*

5.110   RONCONI, COSTA



*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le provvidenze già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipi su quelle previste ai sensi del presente decreto».

5.115 SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Al comma 5, sopprimere la parola: «non».*

5.116 MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono» inserire le seguenti:*  
«, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.40 (Testo corretto) LA COMMISSIONE

*Al comma 6, dopo la parola: «stabiliscono» inserire le seguenti:*  
«, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

5.117 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «e dei finanziamenti in conto interessi» con le altre: «, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica».*

5.37 (Testo corretto) LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di favorire ed accelerare ulteriormente la ripresa economica anche per quei comuni non investiti direttamente dagli eventi sismici, sono altresì concessi contributi a privati per la realizzazione di campeggi e villaggi turistici, alloggi agroturistici, attività extra-alberghiere o quant'altro possa incrementare il turismo, con un abbattimento di 8 punti percentuale del tasso d'interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero per i finanziamenti di importo fino a 5 miliardi relativi agli interventi ammissibili.

6-ter. Per le disposizioni di cui al comma precedente, le Regioni costituiscono un fondo speciale per i finanziamenti in conto capitale e per quelli in conto interessi la cui gestione viene affidata ad un *pool* di Banche umbro-marchigiane previa stipula di apposite convenzioni».

5.118 MAGNALBÒ, MARRI, SPECCHIA, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997».

5.48 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa del terremoto, alle imprese turistiche e agrituristiche è concesso un contributo pari al 50 per cento della media del volume d'affari degli ultimi due anni».

5.119

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1° gennaio 1997”».

5.120

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie di cui al comma 1, avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di

consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimane fissata al 1° gennaio 1997”».

5.121 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.122 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MARRI, CORTELLONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa della totale o parziale inagibilità degli immobili utilizzati per le attività commerciali è concesso un contributo pari al 50 per cento della media del volume di affari».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 5 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 2 miliardi. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2».*

5.123 RONCONI, COSTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In considerazione della perdita di reddito subita a causa del terremoto, alle imprese agricole e agrituristiche è concesso un contributo pari al 50 per cento della media del volume d'affari degli ultimi due anni».

5.124 SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)*

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi si-

smici dimostrino, con attestazione del Sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al Ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento.

Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di due punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre, agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin S.p.A. dell'Umbria e dalla Società Regionale di garanzia S.c.r.l. delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».

5.0.1

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)*

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del Sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento.

Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di 2 punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin S.p.A. dell'Umbria e dalla Società Regionale di garanzia S.c.r.l. delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».

5.0.2

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Provvidenze per la ripresa e lo sviluppo economico)*

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del Sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento.

Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di 2 punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin S.p.A. dell'Umbria e dalla Società Regionale di garanzia S.c.r.l. delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare».

5.0.3                   MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Interventi per lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche ed agroalimentari)*

1. Per favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche ed agroalimentari nelle aree colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 sono assegnati alle regioni Marche ed Umbria dei primi finanziamenti rispettivamente di lire 10 miliardi, per l'attivazione di programmi e progetti di sviluppo degli investimenti aziendali conformi ai Regolamenti CE 950/97 e 951/97 e di lire 50 miliardi per le necessarie infrastrutture con priorità alle iniziative dei territori disastri».

5.0.11                   ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Fondi centrali di garanzia e Confidi)*

1. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 è incrementato della somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per l'anno 2000. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso L'Artigiancassa S.P.A., ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 è incrementato della somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5 miliardi per l'anno 2000.

2. In favore dei Confidi, ovvero di altri organismi regionali di garanzia che costituiscano o incrementino Fondi per il rilascio di garanzie connesse alle operazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1998 di lire 5 miliardi per ciascun degli anni 1999 e 2000.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Le disponibilità dei Fondi di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi contrattuali e di mora, nonché le spese legali e giudiziali liquidate dal giudice, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 5-bis, limitatamente alla durata dell'intervento. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di avere sofferto al termine delle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero, previo utilizzo delle eventuali garanzie rilasciate dai Confidi. A valere sulle somme predette può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero da parte delle banche, un acconto non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. Per gli interventi dei suddetti fondi, nessun onere è posto a carico dei beneficiari.

5. Il Mediocredito Centrale S.P.A., l'Artigiancassa S.P.A., i Confidi, ovvero gli altri organismi regionali di garanzia definiscono le procedure per la concessione della garanzia, nonché per l'effettuazione dei controlli».

5.0.6

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MARRI, MAGGI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Agevolazioni fiscali per le imprese danneggiate dal terremoto)*

1. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, i contributi pubblici in conto capitale erogati ai soggetti danneggiati in conseguenza dei ripetuti eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, aventi sedi nei comuni danneggiati o disastri ai sensi dell'Ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percipiente. I medesimi contributi se corrisposti per l'acquisto di cespiti, non decurtano il costo ammortizzabile, in deroga al disposto dell'articolo 16, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91.

2. I costi e le spese relative ai lavori di ripristino conseguenti gli eventi stessi di cui al presente decreto, al lordo degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni».

5.0.7           MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino a tutto il periodo di paga in corso alla scadenza degli otto mesi successivi, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle regioni Marche ed Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa».

5.0.8           MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Mutui agevolati)*

1. L'importo di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito in legge 17 dicembre 1997, n. 434 è aumentato a 300 miliardi.

2. I mutui agevolati concessi ai sensi del precedente comma sono assistiti da garanzia statale nei confronti degli istituti di credito eroganti mutuo».

5.0.9

ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da terremoto)*

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto. Detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti. Sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità».

5.0.10

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 5 gli Enti gestori dei contributi di qualsiasi provenienza e a qualsiasi titolo stanziati – e senza alcun vincolo di non cumulabilità – possono stabilire la erogazione di incentivi per l'impianto di non insediamenti produttivi o per l'ampliamento di quelli esistenti».

5.0.100 (Testo corretto)

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5....

Gli Enti gestori dei contributi di qualsiasi provenienza e a qualsiasi titolo stanziati per la crisi sismica – e senza alcun vincolo di non cumulabilità – possono stabilire la istituzione di un capitolo di spesa finalizzato al risarcimento del lavoro cessante delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 5, prevedendo la idonea normativa per la richiesta e la concessione del contributo stesso».

5.0.101           MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5.....

Per le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel territorio dei comuni facenti parte delle Comunità montane interessate anche in parte dalla crisi sismica ogni scadenza fiscale e tributaria è sospesa a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1998 con l'applicazione degli interessi del 5 per cento. Tale sospensione può essere prorogata dagli Enti ripartitori di un altro anno qualora non si verifichi entro il 1998 una effettiva ripresa economica».

5.0.102           MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti della Commissione riferiti all'articolo 5, ma vorrei chiedere l'accantonamento dell'emendamento 5.48 e di altri relativi agli articoli seguenti, di cui non faccio ora l'elenco riservandomi di citarli al momento dell'esame dell'articolo, per procedere a precisazioni e riformulazioni in modo da consentire alla Commissione bilancio riesaminare il suo parere, che è già stato dato ma potrebbe essere rivisto alla luce appunto di eventuali precisazioni e riformulazioni.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Il relatore ha chiesto alla 5ª Commissione di poter ritornare a valutare alcuni emendamenti che si ritengono essenziali. Ci possiamo impegnare a rivedere alcune decisioni già prese purchè ci sia-

no sostanziali modificazioni, ferma restando la garanzia della copertura finanziaria. Ci apprestiamo dunque a riunire la Commissione e accogliamo pertanto l'invito all'accantonamento di alcuni emendamenti per tornare poi successivamente sugli stessi.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, intendo mantenere tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5 da me, dal senatore Specchia e da altri colleghi. Inoltre, nel loro testo si illustrano da soli.

LASAGNA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati, insieme ad altri colleghi, all'articolo 5.

RONCONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.104.

Per quanto invece riguarda gli emendamenti 5.109 e 5.110 essi tendono a fiscalizzare gli oneri sociali sia per chi già svolge un'attività produttiva nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, sia – anche se in misura minore – per coloro che intenderebbero impiantare *ex novo* delle attività economiche in tali zone. Si tratta di due emendamenti ai quali do molta importanza, perchè sarebbero sufficienti per rilanciare un'attività economica in zone gravemente depresse.

Do per illustrati i rimanenti emendamenti.

POLIDORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.0.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, ad eccezione ovviamente di quelli presentati dalla Commissione.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, questo articolo 5 tratta delle provvidenze a favore delle imprese. Per le ragioni già illustrate in sede di discussione generale, il Governo ha introdotto delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sostegno anche alle attività produttive per danni indiretti; per tali motivi, credo vada mantenuto il parere favorevole del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione ed espresso un parere contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MAGNALBÒ. Signor Presidente, vorrei ancora insistere nel cercare di far modificare il parere contrario espresso sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo sull'emendamento 5.300. Tale proposta modificativa riguarda l'estensione al territorio delle comunità montane delle provvidenze e di tutti i benefici inseriti nel provvedimento al nostro esame. Ciò è molto importante, perchè localizzare questa normativa solamente nell'ambito dei territori di determinati comuni diventerebbe un qualcosa di pericoloso e di poco utile.

Pertanto, insisto ancora nei confronti del rappresentante del Governo e del relatore affinchè modifichino il loro parere contrario.

PRESIDENTE. Il relatore conferma il suo parere?

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, non posso accogliere la richiesta del senatore Magnalbò anche se ne comprendo il senso, perchè questo comporterebbe uno scardinamento del principio secondo il quale gli interventi si esercitano in una fascia territoriale mirata e definita. Se si rinuncia alla definizione dell'ambito territoriale degli interventi si apre una catena della quale non è facile poi individuare l'anello terminale.

Quindi, ribadisco la mia contrarietà all'emendamento 5.300.

PRESIDENTE. Anche il rappresentante del Governo conferma il parere già espresso?

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Magnalbò, ritengo sostanzialmente inutile l'emendamento 5.300, e ne spiego le ragioni.

L'artico 1 del decreto-legge al nostro esame fa riferimento alle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Una di queste ordinanze afferma che tutti i comuni sono interessati dal terremoto, quindi per «comuni interessati» si intende tutto il territorio dell'Umbria e delle Marche in cui il terremoto ha provocato danni. Quindi l'emendamento sostanzialmente non introdurrebbe nulla di migliorativo. La dizione «comuni interessati» è già estesa a tutto il territorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto al voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 5.103, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 5.105, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.106, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.18, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori, identico all'emendamento 5.108, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.109, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.110, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.111, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.112, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.50, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 5.113, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.114, presentato dai senatore Specchia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.33, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 5.115 si intende assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 5.116, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.40 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'emendamento 5.117 si intende assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 5.37 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che sull'emendamento 5.118 c'è il parere contrario della 5ª Commissione. I presentatori lo mantengono?

MAGNALBÒ. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 5.48 della Commissione, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 5.119, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Sugli emendamenti 5.120 e 5.121, di identico contenuto, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario. I presentatori intendono mantenere i loro emendamenti?

MAGNALBÒ. No, signor Presidente.

ASCIUTTI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.122, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.123, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.124, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.0.2, presentato dal senatore Polidoro e da altri senatori, e 5.0.3, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.11, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.6, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.7, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.8, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Sull'emendamento 5.0.9 è stato espresso parere contrario da parte della 5ª Commissione. Senatore Ascitti, insiste per la votazione?

ASCIUTTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche sugli emendamenti 5.0.10, 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.102, di cui è primo firmatario il senatore Magnalbò, è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione. Senatore Magnalbò insiste per la votazione?

MAGNALBÒ. Signor Presidente, li ritiro tutti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 6.

##### *(Polizze assicurative)*

1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e un articolo aggiuntivo:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 6 con la seguente: «(Polizze assicurative ed assistenza fiscale)».*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che colpiscono gli immobili privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione e la riparazione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Nel caso in cui il proprietario dell'immobile non abbia optato per la detrazione dell'imponibile IRPEF dei premi corrisposti annualmente».

6.101

LASAGNA, VEGAS, ASCIUTTI, RIZZI, SCOPELLITI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Articolo 6-bis.

*(Donazioni a favore delle popolazioni danneggiate dal sisma)*

1. Non sono soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione *ex novo*, il restauro ed il ripristino di edifici di culto, di istruzione e di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel 1997.

2. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997, non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante. La disposizione si applica:

a) alle erogazioni in denaro fatte affluire direttamente presso i Comuni e gli altri Enti pubblici locali incaricati di destinare le erogazioni medesime alle popolazioni colpite;

b) alle erogazioni in denaro fatte affluire ai fondi di solidarietà destinate alle popolazioni colpite dal terremoto, appositamente costituiti presso Enti ed Associazioni riconosciuti, comprese le Associazioni rappresentative di categorie economiche e le organizzazioni sindacali;

c) alle erogazioni in denaro fatte affluire attraverso pubbliche sottoscrizioni presso quotidiani e settimanali e altri organi di stampa per essere destinate alle popolazioni colpite;

d) al controvalore in denaro delle erogazioni in natura (tende, roulottes, coperte, ecc.) fatte affluire nei modi di cui ai precedenti punti a) e b).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati, ma che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare, ricostruire o costruire *ex novo* edifici e opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli Enti territoriali. Tutte quelle aziende che acquistino beni mobili o immobili allo scopo di conferirli o donarli a Enti o persone fisiche danneggiati dall'evento sismico, potranno detrarre l'IVA su questi acquisti. Per quelle aziende, invece, che intendano donare alle popolazioni danneggiate, anche tramite i Comuni, beni o servizi di loro propria produzione, viene riconosciuta l'irrilevanza ai fini IVA delle cessioni stesse».

6.0.3                   MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIOVANELLI, *relatore*. L'emendamento della Commissione si illustra da sè, mentre per gli altri chiedo il ritiro.

LASAGNA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.101, anche perchè il Governo ne ha accettato sostanzialmente il contenuto e lo ha riproposto nell'emendamento 23.0.14.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 6.0.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo il ritiro dell'emendamento 6.0.3, altrimenti il parere è contrario.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 6.2 della Commissione e contrario, se non viene ritirato, all'emendamento 6.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 6.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

*(Edilizia residenziale pubblica)*

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.

3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni, la relativa ripartizione.

5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n.179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente:

«La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruente della garanzia statale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

7. Il sesto comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «novanta giorni».*

7.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «novanta giorni».*

7.101

RONCONI, COSTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIOVANELLI, *relatore*. Gli emendamenti 7.1 e 7.101 sono identici e si illustrano da sé. Il parere del relatore è favorevole ad entrambi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 7.101, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 8.

##### *(Interventi sui beni culturali)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco,

completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Entro lo stesso termine il commissario delegato provvede a completare l'affidamento degli interventi di somma urgenza e delle progettazioni iniziali per il recupero del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica, nel limite degli stanziamenti già assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434. Trascorso tale termine il commissario cessa dalle funzioni e trasferisce le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti. Il Ministero per i beni culturali e ambientali completa gli interventi urgenti disposti dal commissario, avvalendosi delle deroghe e procedure di cui alle medesime ordinanze.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1998-2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.

7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza».

8.30 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria,» *con le seguenti:* «commissario delegato di cui al comma 1, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5».

8.15

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «Ministero per i beni culturali e ambientali,» *aggiungere le seguenti:* «sentiti i comuni interessati,».

8.21

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

*Al comma 3, dopo le parole:* «Ministero per i beni culturali ed ambientali» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con gli enti locali interessati».

8.300

BATTAFARANO

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «attuatori degli interventi» aggiungere le seguenti: «, che di norma sono i soggetti proprietari».*

8.17 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*All'emendamento 8.29 sopprimere l'ultimo periodo.*

8.29/1

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tale fine agli interventi finanziati dalla legge citata nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14».*

8.29 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

8.16 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 6.*

8.23

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

premesso che:

occorre assicurare entro il 2000 il completamento delle opere di ricostruzione e di interventi migliorativi nelle città mete dei percorsi del grande Giubileo, anche per quei comuni non investiti direttamente dal sisma;

la lunghezza dei tempi previsti per le procedure impedisce in concreto l'inizio della ricostruzione e per il Giubileo si stanno ancora valutando i progetti da ammettere a finanziamento;

impegna il Governo:

ad individuare, di intesa con le regioni interessate, immediate iniziative per garantire:

il completamento delle suddette opere entro il 2000 attraverso la possibilità di concedere contributi a privati per la realizzazione di campeggi e villaggi turistici, alloggi agroturistici, attività extra-alberghiere o quant'altro possa incrementare il turismo, con un abbattimento di 8 punti percentuali del tasso d'interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero per finanziamenti di importo fino a 5 miliardi relativi agli interventi ammissibili;

che le disposizioni anzidette vengano fatte proprie dalle regioni che costituiscono un fondo speciale per i finanziamenti in conto capitale e per quelli in conto interessi la cui gestione viene affidata ad un *pool* di banche umbro-marchigiane previa stipula di apposite convenzioni.

9.3039.2.

MAGNALBÒ, CORTELLONI

Il Senato,

premesso che nelle regioni colpite dal terremoto si trovano città inserite nei percorsi giubilari;

tenuto conto che con un emendamento approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente all'articolo 8 del testo del decreto-legge si prevede che, attraverso un intervento di stralcio prioritario, il piano assicuri il coordinamento e la contemporaneità dei lavori;

considerato che occorre assicurare il completamento entro il 2000 sia degli interventi migliorativi previsti per il Grande Giubileo sia della ricostruzione;

atteso che tra le città che si trovano nelle regioni colpite dal sisma e meta dei percorsi giubilari sono compresi centri di interesse storico-artistico di rilevanza internazionale, tra le quali basta citare la sola Assisi,

impegna il Governo:

ad individuare, d'intesa con le regioni interessate, immediate iniziative per assicurare il completamento delle suddette opere entro il 2000 mediante la priorità nell'assegnazione dei fondi, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali e l'accelerazione delle procedure di assegnazione, utilizzando le necessarie misure previste dalle disposizioni vigenti.

9.3039.4.

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIOVANELLI, *relatore*. Gli emendamenti della Commissione si illustrano da soli.

CARPINELLI. Anche l'emendamento 8.21 si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.300 si intende illustrato.

CAPONI. Ritiro l'emendamento 8.29/1.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 2 e 4 si intendono illustrati.

Comunico che l'emendamento 8.21 è stato riformulato nel seguente modo:

*All'emendamento 8.15, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati,».*

8.21

CARPINELLI, VELTRI, CAPALDI, CONTE

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione e all'emendamento 8.21, così come riformulato. Esprimo invece parere negativo all'emendamento 8.300.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, invito i presentatori a ritirarli.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore, ossia è favorevole agli emendamenti della Commissione e alla riformulazione dell'emendamento 8.21 del senatore Carpinelli, mentre chiede il ritiro degli ordini del giorno perchè, di fatto, uno è già incorporato nel testo e l'altro prevede misure rispetto alle quali il Governo non può assumere iniziative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.30 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.21, presentato dal senatore Carpinelli e da altri senatori, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'emendamento 8.300 risulta assorbito a seguito della precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 8.17 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'emendamento 8.29/1 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.29 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.16 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.23.

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, voglio esprimere il mio parere contrario e quello del Gruppo a cui appartengo all'emendamento al nostro esame; inoltre, vorrei invitare, se possibile, il relatore e il Governo a ripensarci.

Ieri parlavo di un certo accanimento e di una certa insofferenza verso le soprintendenze ai beni culturali, che in qualche modo sono emersi nell'iter di formazione di questo provvedimento e ne spiegavo anche i caratteri.

Ora, il comma 6 che si vuole sopprimere non ha un grande rilievo dal punto di vista del merito, ma certamente – a mio giudizio – ce l'ha dal punto di vista simbolico. In sostanza si prevede semplicemente, nel testo originario del Governo, che i soprintendenti delle Marche e dell'Umbria siano autorizzati ad aprire dei conti correnti per incamerare fondi destinati al restauro dei beni culturali. Mi sembra che la soppressione, anche se motivata da una forma di snellimento, in realtà finisca con il cancellare qualsiasi riferimento alle soprintendenze dall'insieme di questo articolato. Ritengo ciò negativo ed inutile, perchè può dare adito a degli equivoci e, quindi, vorrei chiedere in prima istanza, se possibile, al relatore e al Governo di cambiare il proprio orientamento. In ogni caso, il Gruppo dei Verdi sarà contrario alla soppressione del comma 6.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Mantengo l'opinione favorevole nei riguardi dell'emendamento presentato dalla Commissione.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo invece cambia la sua posizione e si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 8.23, presentato dalla Commissione.

**Non è approvato.** (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo*).

Invito il relatore a pronunciarsi sugli ordini del giorno nn. 2 e 4.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 2. In merito all'ordine del giorno n. 4, devo dire che di fatto è assorbito dagli emendamenti che sono stati proposti dalla Commissione ed approvati; pertanto, chiedo alla senatrice Fumagalli Carulli di ritirare tale ordine del giorno; in caso contrario, mi rimetto all'Aula, anche se a questo punto è inutile.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, in seguito all'espressione del parere contrario del relatore, mantiene l'ordine del giorno n. 2?

\* MAGNALBÒ. Signor Presidente, in genere e come principio sono contrario a canonizzare in via legislativa e finanziaria gli eventi religiosi, perchè ritengo che questa non sia una buona pratica. Tuttavia, facendo un ragionamento pratico-politico, vorrei insistere affinché la Commissione, il relatore e il Governo si adoperassero perchè questo ordine del giorno venga accolto, dal momento che non rilevo una disparità o una grande differenza tra quello presentato da me e quello presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno nn. 2 e 4.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 2 per le ragioni che ho già espresso, mentre sull'ordine del giorno n. 4 valgono le considerazioni del relatore. Pertanto, invito i presentatori al suo ritiro, dal momento che le misure in esso previste sono state già inserite in alcuni emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Magnalbò e Cortelloni.

**Non è approvato.**

Senatrice Fumagalli, è stato rivolto un invito al ritiro dell'emendamento da lei presentato.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 9.

*(Interventi urgenti su immobili statali)*

1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, dandone notizie alle regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli im-

mobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Edilizia di servizio» 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.

2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscriverne all'unità previsionale di base «Edilizia di servizio» 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

3. Il Ministero per le politiche agricole predispone ed attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e un articolo aggiuntivo:

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dandone notizia alle regioni», con le seguenti: «sentite le Regioni».*

9.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti e di nuovi per la costruzione di edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».*

9.101

RONCONI, COSTA

*Al comma 3, dopo le parole: «Il Ministero per le politiche agricole», aggiungere le seguenti: «d'intesa con le regioni».*

9.5

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Per cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge sono esenti dal calcolo INVIM, da plusvalenze, dall'IVA, nonchè assoggettati ad imposta fissa di registro, i trasferimenti degli immobili di qualsiasi tipo ubicati nel territorio dei comuni facenti parte delle comunità montane interessate dalla crisi sismica».

9.0.1           MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIOVANELLI, *relatore*. Gli emendamenti 9.1 e 9.5 si illustrano da sé.

RONCONI. Signor Presidente, mi permetto di chiedere al rappresentante del Governo se una misura dello stesso tenore di quella proposta con il mio emendamento è comunque presente nel decreto. Mi riferisco alla richiesta del completamento degli interventi già disposti e di nuovi interventi per la costruzione di edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche perchè c'è una richiesta in merito da parte dei comuni di Nocera Umbra e Gualdo Tadino.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Insisto a ritirare l'emendamento 9.101, altrimenti il parere è contrario.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti della Commissione.

Invito invece il senatore Ronconi a ritirare l'emendamento 9.101; alla richiesta che egli ha appena formulato rispondo che il comma 1 dell'articolo 9 del testo originario del decreto precisa chiaramente che nel piano dell'edilizia pubblica è ricompreso «il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Vi è anche un ulteriore stanziamento di 5 miliardi per le nuove

esigenze. Ritengo quindi che l'emendamento dei senatori Ronconi e Costa sia già contenuto nel testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Senatore Ronconi, dopo l'invito del rappresentante del Governo lei ritira il suo emendamento?

RONCONI. Signor Presidente, il primo comma dell'articolo 9, richiamato dal sottosegretario Barberi, stabilisce che «Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici...». Sottolineo che si parla, quindi, di «interventi già disposti»: il Sottosegretario sa che in quelle zone vi sono ampie richieste di nuovi interventi rispetto alla costruzione di edifici da adibire all'accasermamento dei vigili del fuoco.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. C'è scritto «di nuovi edifici».

RONCONI. Ma con riguardo ad interventi già disposti!

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, lei modifica il suo parere sull'emendamento in esame?

GIOVANELLI, *relatore*. No, signor Presidente, confermo il parere già espresso.

PRESIDENTE. Senatore Ronconi, lei insiste per la votazione dell'emendamento 9.101?

RONCONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che sull'emendamento 9.0.1 la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Magnalbò, lei ritira questo emendamento?

\* MAGNALBÒ. Signor Presidente, non posso ritirare questo emendamento, chiedo che sia messo in votazione perchè ritengo, senza tema

di smentite, che sia l'emendamento più importante di tutti quelli presentati. Questo emendamento può essere il vero motore di tutta la ricostruzione; per questo non me la sento assolutamente di ritirarlo. Prego la maggioranza di valutare l'opportunità di votare questa proposta emendativa perchè è davvero molto importante.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, poichè vi sono dei tempi definiti, ed entro le ore 13 dovremmo approvare la conversione del decreto in esame, la pregherei di consentire di accantonare per il momento l'emendamento 9.0.1 e riprenderne l'esame in seguito.

MAGNALBÒ. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 10.

*(Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997)*

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni del presente decreto, nonchè quelle di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonchè con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.

3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le disposizioni del» con le seguenti: «le disposizioni di cui al».*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonchè quelle di cui all'articolo 7» con le altre: «e quelle di cui agli articoli 7 e 14, comma 4».*

10.1 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 7» inserire le seguenti: «e 8».*

10.101

SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere le parole: «e dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434».*

10.102

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIOVANELLI, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti della Commissione.

SPECCHIA. L'emendamento 10.101 si illustra da sè.

POLIDORO. Do per illustrato l'emendamento 10.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Chiedo il ritiro in particolare dell'emendamento 10.102, sostanzialmente assorbito da un successivo emendamento della Commissione.

Invito anche i proponenti dell'emendamento 10.101 a ritirarlo, esprimo altrimenti parere contrario.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti della Commissione. Invito al ritiro degli emendamenti 10.101 e 10.102; il mio parere è altrimenti contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.1 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 10.101 e 10.102 se accettano l'invito al ritiro avanzato dal relatore.

MAGNALBÒ. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

POLIDORO. Signor Presidente, anche noi ritiriamo l'emendamento 10.102.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 11.

*(Contributi connessi a precedenti eventi sismici)*

1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici, rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate».

11.1

LA COMMISSIONE

L'emendamento 11.1 è stato presentato dalla Commissione e si dà per illustrato. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'emendamento in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

*(Misure a favore dei comuni)*

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 33 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

5. Per i comuni di cui al comma 1 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 è prorogato al 30 aprile 1998. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi comuni è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, sostituire il terzo periodo con i seguenti:* «Ai comuni per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 10 per cento e non più del 20 per cento del totale delle abitazioni è concesso un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse in godimento per l'anno 1997, dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza. Tale contributo è innalzato al 20 per cento per i comuni che presentano oltre il 20 per cento di abitazioni, totalmente o parzialmente inagibili, a seguito della crisi sismica».

12.500

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «pari al 10 per cento» *con le altre:* «pari al 20 per cento».

12.7

LA COMMISSIONE

*Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:* «Ai comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Sellano il contributo del 10 per cento è elevato al 20 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, sostituire la cifra:* «100 miliardi» *con l'altra:* «103 miliardi» *e la cifra:* «20 miliardi» *con l'altra:* «21 miliardi».

*Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.*

12.9

RONCONI, COSTA

*Al comma 4, sostituire le parole:* «valutati complessivamente in» *con le altre:* «per la somma di».

12.502

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 4, sostituire le parole:* «33 miliardi» *con le seguenti:* «37 miliardi»; *inoltre, dopo le parole:* «si provvede» *inserire le seguenti:* «, quanto a lire 33 miliardi,» *e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* «e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1».

12.10

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire le parole: «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 3 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.*

12.11

RONCONI, COSTA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la somma restante si fa fronte con le disponibilità dell'articolo 15».*

12.501

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi».*

12.16

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «nonchè per le comunità montane e per le province dell'Umbria e delle Marche».*

*Inoltre, all'ultimo periodo, sostituire la parola: «comuni» con le seguenti: «enti locali».*

12.12

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e per le province dell'Umbria e delle Marche».*

12.120

RONCONI, COSTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPONI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 12.500, 12.502 e 12.501.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dalla Commissione chiedo l'accantonamento, ai fini di una nuova valutazione con la Commissione bilancio, degli emendamenti 12.7 e, per connessione logica e giuridica, dell'emendamento 12.10. È infatti opportuno discutere insieme questi emendamenti dal momento che l'emendamento 12.10 rappresenta la copertura finanziaria del 12.7.

Do inoltre per illustrati i restanti emendamenti presentati dalla Commissione.

RONCONI. Signor Presidente, ero intenzionato a ritirare l'emendamento 12.9; tuttavia, essendo stato accantonato l'emendamento 12.7, mi vedo per il momento costretto a mantenerlo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Ronconi se intenda ritirare l'emendamento 12.120.

RONCONI. No, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole solo agli emendamenti presentati dalla Commissione e contrario sui restanti.

\* BARBIERI *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anche il Governo è favorevole soltanto agli emendamenti presentati dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.9, credo che se il senatore Ronco accettasse di sopprimere la seconda parte del suo emendamento, cioè quella relativa alla copertura finanziaria, dal momento che tale aspetto è ricompreso nell'emendamento 12.10, di fatto potremmo accantonare anche l'emendamento 12.9.

RONCONI. Signor Presidente, accettiamo il suggerimento avanzato del sottosegretario Barberi. Desidero, inoltre correggere quanto dichiarato a proposito dell'emendamento 12.120, che invece deve essere considerato ritirato.

PRESIDENTE. Come vedete gli emendamenti riferiti all'articolo 12 hanno subito degli accantonamenti e quindi potremmo mettere ai voti solo alcuni di essi. Pertanto, credo che sarebbe opportuno accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 12, in attesa che la Commissione bilancio si esprima nuovamente anche rispetto al parere contrario espresso su alcuni di essi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non facendoci osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12:

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Benefici a favore delle aziende agricole)*

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina,

anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza può essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.2 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Benefici a favore delle aziende agricole)*

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso d'interesse ridotto del 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di

interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario al servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.100

SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Benefici a favore delle aziende agricole)*

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiamo subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso d'interesse ridotto del 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisto dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

12.0.53

RONCONI, COSTA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Benefici a favore delle aziende agricole)*

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso d'interesse ridotto del 2 per cento e per l'intero ammontare del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini».

12.0.55

SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Misure a favore delle aziende agricole)*

1. Per gli interventi di soccorso a favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica, situate nei territori di Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici

iniziati il 26 settembre 1997, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prescindendo dalla percentuale di danno alla produzione lorda vendibile, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le disposizioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione odierna del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 400 miliardi per l'anno 1999.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi di cui al precedente comma 1, sono concessi alle aziende agricole danneggiate, sulla base della certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito ed il nesso di casualità con gli eventi sismici per importi di danno inferiori a 30 milioni di lire ed in base a perizia giurata da un tecnico abilitato negli altri casi.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni sono elevati al 90 per cento.

4. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 185 del 1992, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate sono concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa, elevabile al 90 per cento in caso di abitazione di residenza, e per un importo massimo di lire 300 milioni di lire. Per la quota delle spese non coperte dalla contribuzione in conto capitale sono concessi mutui decennali a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato; i mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario, a cui si applica la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, è concessa una indennità commisurata alla effettiva perdita di reddito per il fermo, anche parziale, dell'attività produttiva e a compensazione dei maggiori costi di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli per effetto degli eventi sismici di cui al comma 1, fino al ripristino della normale attività produttiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze, allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997».

12.0.50

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Misure a favore delle aziende agricole)*

1. Per gli interventi di soccorso a favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformatio-

ne, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonchè per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica, situate nei territori di Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prescindendo dalla percentuale di danno alla produzione lorda vendibile, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le disposizioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione odierna del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 400 miliardi per l'anno 1999.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi di cui al precedente comma 1, sono concessi alle aziende agricole danneggiate, sulla base della certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito ed il nesso di casualità con gli eventi sismici per importi di danno inferiori a 30 milioni di lire ed in base a perizia giurata da un tecnico abilitato negli altri casi.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni sono elevati al 90 per cento.

4. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 185 del 1992, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate sono concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa, elevabile al 90 per cento in caso di abitazione di residenza, e per un importo massimo di lire 300 milioni di lire. Per la quota delle spese non coperte dalla contribuzione in conto capitale sono concessi mutui decennali a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato; i mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario, a cui si applica la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, è concessa una indennità commisurata alla effettiva perdita di reddito per il fermo, anche parziale, dell'attività produttiva e a compensazione dei maggiori costi di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli per effetto degli eventi sismici di cui al comma 1, fino al ripristino della normale attività produttiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze, allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997».

12.0.51

MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MARRI, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Dismissione e trasferimento di beni demaniali)*

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali».

12.0.170

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Dismissione e trasferimento di beni demaniali)*

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati da calamità naturali e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.

2. Al conseguente onere si provvede con il fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

12.0.102

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)*

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati da calamità naturali e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministro delle finan-

ze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati un uso governativo al Ministro della difesa, con il concerto del Ministro della difesa, possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.

2. Al conseguente onere si provvede mediante riduzione degli accantonamenti di segno positivo di cui alla tabella A della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

12.0.103

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Dismissione o trasferimento di beni demaniali)*

In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato localizzati nei territori delle regioni che alla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano non utilizzabili o dismessibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze della amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, ai comuni delle regioni ricomprese nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5 b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa dell'attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro 60 giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le relative procedure di dismissione o trasferimento».

12.0.104

SEMENZATO

Tali emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario a tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12 inerenti i benefici a fa-

vore delle aziende agricole in quanto sono assorbiti, in parte e per certi versi in modo migliore dall'emendamento 12.0.2 della Commissione. Invito pertanto i presentatori di tali emendamenti al ritiro, dal momento che la discussione in Commissione è approdata all'approvazione di un testo che accoglie una parte essenziale delle proposte contenute in tutti questi emendamenti.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 12.0.2 e contrario sugli altri articoli aggiuntivi proposti.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 12.0.100, 12.0.53 e 12.0.55.

Passiamo alla votazione dei successivi emendamenti.

ASCIUTTI. Signor Presidente, anche se non completamente soddisfatti dall'emendamento aggiuntivo della Commissione, ritiriamo l'emendamento 12.0.50.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 12.0.51.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 12.0.170 e ritiro l'emendamento 12.0.102.

PRESIDENTE. L'accantonamento richiesto si intende accordato.

POLIDORO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 12.0.103.

SEMENZATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.0.104, in quanto assorbito da quello della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 13.

(*Altre misure*)

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui

trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui alla predetta disposizione.

2. Gli interventi di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonché per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 prima delle parole: «i soggetti interessati,» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*» e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che eccedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse».

6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. I dipendenti statali, ovvero dell'Ente Ferrovie, ovvero dell'Ente Poste che hanno avuto la propria abitazione o quella dei parenti di 1° oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale sono posti in servizio, a domanda, anche in soprannumero nelle regioni di residenza».

13.1

RONCONI, COSTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.5

RONCONI, COSTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni sono sospesi fino al 31 dicembre 1998. Il versamento delle som-

me dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri».

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 2 miliardi: al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2.*

13.4

RONCONI, COSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le competenti amministrazioni dello Stato si impegnano entro il 1999 a definire tutti gli obblighi di loro competenza relativi al:

- nuovo tracciato umbro-marghigiano della strada statale 77;
- affidamento dell'appalto della Flaminia nel tratto Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino;
- ultimazione del traforo del Cornello della strada statale 361;
- raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabriano, lungo l'asse Orte Falconara».

13.10

RONCONI, COSTA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5-bis. I cittadini soggetti ad obblighi di leva per anni 96-98 residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 sono dispensati dalla prestazione del servizio militare.

Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni 1996 al 1998, residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1997.

I soggetti di cui ai due commi precedenti nonchè i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alle date del 25 e 26 settembre 1997, nei comuni delle regioni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato».

13.102

SEMENZATO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5-bis. I militari di leva e coloro che dovranno svolgere il servizio militare, residenti nelle regioni dell'Umbria e delle Marche, negli anni 1998/99 su loro richiesta potranno svolgere il servizio civile nella città di residenza. Se dovessero verificarsi difficoltà di offerta di vitto e alloggio da parte dei comuni, i giovani possono usufruire delle proprie abitazioni».

13.12

RONCONI, COSTA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-ter, al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998", sono sostituite con le seguenti: "2000" e "31 dicembre 2000";

b) all'articolo 1-ter., il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "I comandi militari interessati e territorialmente più vicini alla provincia di residenza, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. I soggetti interessati, per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, possono provvedere per proprio conto. I militari di leva non ancora incorporati dovranno essere assegnati alle amministrazioni richiedenti entro 5 giorni dalla definizione della convenzione."».

13.301

CALVI, UCCHIELLI, CAZZARO, RUSSO SPENA, DONISE, SENESI, PELLICINI, BERTONI, LARIZZA, SEMENZATO, FERRANTE, CAPALDI, SAROCCO, STANISCIÀ, CARUSO Antonio, BATTAFARANO, CARPINELLI

*All'emendamento 13.13 alla lettera b) sopprimere le parole: «per i soggetti residenti nello stesso comune in cui prestano servizio».*

13.130/1

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. prima delle parole: "i soggetti interessati" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis";

2. le parole: “anni 1997 e 1998” sono sostituite dalle seguenti: “anni 1997, 1998 e 1999”;

3. le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti e della possibilità di autorizzare, per i soggetti residenti nello stesso comune in cui prestano servizio, il pernottamento fuori sede, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che cedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.”;

c) al comma 2, dopo le parole: “i comandi militari” aggiungere la parola: “regionali”;

d) al comma 5, le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato”.

5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificate dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai comuni di cui all’articolo 10, comma 1, del presente decreto».

13.130 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All’articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. prima delle parole: “i soggetti interessati” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis”;

2. le parole: “anni 1997 e 1998” sono sostituite dalle seguenti: “anni 1997, 1998 e 1999”;

3. le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti e della possibilità di autorizzare il pernottamento fuori sede, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che cedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.”;

c) al comma 2, dopo le parole: “i comandi militari” aggiungere la parola: “regionali”;

d) al comma 5, le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato”.

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificate dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1».

13.300

IL RELATORE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. prima delle parole: “i soggetti interessati” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis”;

2. le parole: “anni 1997 e 1998” sono sostituite dalle seguenti: “anni 1997, 1998 e 1999”;

3. le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti e della possibilità di autorizzare, per i soggetti residenti nello stesso comune in cui prestano servizio, il pernottamento fuori sede, nonché delle possibilità offerte dai comuni

per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che cedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.”;

c) al comma 2, dopo le parole: “i comandi militari” aggiungere la parola: “regionali”;

d) al comma 5, le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

e) al comma 6, le parole da: “possono” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “sono a domanda dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio posti in congedo anticipato”».

13.13

CARPINELLI, CARCARINO, VELTRI, CAPONI, CONTE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli insegnanti che nell'anno scolastico 1997-1998 hanno svolto servizio nei comuni di Norcia-Cascia-Preci, è riconosciuto un punteggio di servizio doppio».

13.15

RONCONI, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «Arezzo e Rieti» con le altre: «Arezzo, Rieti e Teramo».*

13.302

STANISCIÀ

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 1997-1998 la compensazione è effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica».

13.39 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici Istat da 55.1 a 55.4, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1° ottobre 1997 e fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere

subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo delle Comunità europee. L'onere derivante dal presente comma valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1998 è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, ed è rimborsato all'INPS, da parte delle Regioni, sulla base di apposite rendicontazioni».

13.40 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione nell'ambito delle regioni Umbria e Marche sarà disposto un punteggio di servizio doppio ai farmacisti che hanno subito la distruzione della propria farmacia».

13.103

RONCONI, COSTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione”».

13.22 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali».

13.24 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità del bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire 7 miliardi nel triennio 1998-2000.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, in ragione di lire 2 miliardi annui per il 1998 e 1999 e di lire 3 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente»

13.25 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche».

13.26 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1",».

13.33 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche ed agroalimentari nelle aree colpite dalla crisi sismica sono assegnati a ciascuna regione lire 100 miliardi annui per gli anni 1998, 1999, 2000, per l'attivazione di programmi e progetti di sviluppo degli investimenti aziendali conformi a quelli previsti dai Regolamenti UE 950/97 e 951/97.

6-ter. Alla differenza tra il costo per la ricostruzione e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati, compreso quello per il miglioramento sismico, per l'adeguamento igienico-sanitario e per gli impianti, e il contributo pubblico, erogato in attuazione del pesante decreto, si applicano le provvidenze previste dall'articolo ... della legge ... per gli anni 1998, 1999, 2000.

6-*quater*. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo e le Regioni, sulla base dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, definiscono un piano pluriennale di interventi per la ripresa delle attività produttive, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco Nazionale dei Monti Sibillini e alle aree protette regionali, delle infrastrutture rurali, viarie e tecnologiche.

6-*quinquies*. Per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici, le disposizioni previste in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto-legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, si applicano anche per gli anni 1999 e 2000. Non si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 45.

6-*sexies*. Il termine di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 1998 per gli imprenditori agricoli residenti nei comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della stessa ordinanza.

6-*septies*. I termini di cui all'articolo 1 decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434 sono sospesi, siano al 31 dicembre 1998 per i residenti nei comuni facenti parte delle Comunità montane il cui territorio è stato interessato dal sisma.

«6-*octies*. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, per gli imprenditori agricoli residenti nei comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni».

13.104 SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone danneggiate dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.105 SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di favorire la permanenza delle attività produttive nelle zone disastrose dell'Umbria e delle Marche, alle aziende zootecniche situate in tali zone sono attribuite in via prioritaria, a valere sulla riserva nazionale, quote latte aggiuntive nel limite massimo di 100.000 quintali».

13.106 ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ai nuclei alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, la cifra: «100 miliardi» è aumentata di 2 miliardi e la cifra: «20 miliardi» è aumentata di 1 miliardo. Al maggior onere si provvede mediante variazione di pari importo delle cifre di cui al comma 2».*

13.19

RONCONI, COSTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, si applica una tariffa ridotta del 50 per cento».

13.107

SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CORTELLONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro e il valore normale delle cessioni gratuite effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o della legge 24 febbraio 1992, n. 225”».

*Alle minori entrate conseguenti si provvede con il Fondo della protezione civile di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 1997, n. 450.*

13.108

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche ed Umbria interessati alla crisi sismica è concessa, su richiesta degli stessi ed in deroga al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in misura pari al 6 per cento dei compensi percepiti per l'anno 1996, in relazione ai tributi riscossi nei suddetti comuni.

6-ter. I compensi ordinariamente spettanti ai concessionari relativamente alla riscossione dei tributi per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza sopraindicata sono determinati, al termine del periodo di sospensione stesso, al netto delle anticipazioni percepite ai sensi del comma 1.

6-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis e 6-ter, pari a lire 2.500 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo».

13.109

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Il Senato,

in sede di approvazione dell'articolo 13 del disegno di legge n. 3039 (di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6),

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli strumenti necessari volti a prevedere che ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, relativamente al consumo dell'energia elettrica, venga applicata una tariffa ridotta del 50 per cento».

9.3039.50. ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI, SEMENZATO, FERRANTE, UCCHIELLI, CALVI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

premesso che i fenomeni sismici che hanno investito duramente il territorio delle regioni Umbria e Marche hanno altresì colpito i cittadini che ne subiscono ancora le gravi e pesanti conseguenze,

impegna il Governo:

a ricercare le opportune soluzioni perchè ai nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili venga applicata una tariffa ridotta del 50 per cento,relativamente al consumo dell'energia elettrica.

9.3039.6.

SEMENZATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

premesso che i fenomeni sismici che hanno colpito le regioni Marche e Umbria e il dissesto idrogeologico, unitamente ai fenomeni franosi che minacciano il territorio, rendono necessari sistemi di costante monitoraggio e vigilanza su di esso da parte degli enti locali,

impegna il Governo:

ad individuare, di intesa con le regioni interessate, immediate iniziative per assicurare l'istituzione da parte delle regioni Umbria e Marche, nell'ambito delle proprie strutture organizzative e sino al termine delle attività di ricostruzione, Servizi geologici regionali e un Centro di coordinamento interregionale per le attività conoscitive geologiche e geotermiche.

Tali strutture, anche avvalendosi del Servizio geologico nazionale, dell'Istituto nazionale di geofisica, del CNR e di istituti e dipartimenti universitari, dovranno realizzare:

rilevamenti geologici e geotematici, alla scala 1:10.000 su carta tecnica regionale inquadrata nel sistema europeo E.D. 1950, comprese tutte le attività strumentali connesse. Tali rilevamenti sono finalizzati anche al completamento dei programmi nazionali di realizzazione della nuova carta geologica d'Italia nei rispettivi territori, sulla base di apposite intese;

l'analisi delle modificazioni del regime idrologico e delle manifestazioni gassose intervenute nelle acque sotterranee delle strutture carbonatiche interessate dal sisma ed influenti negativamente sugli usi idropotabili.

9.3039.7.

SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

RONCONI. Signor Presidente, dò per illustrati gli emendamenti 13.1, 13.5 e 13.4.

L'emendamento 13.10 chiede al Governo di assumersi l'impegno per il completamento di alcune opere pubbliche tra le quali, in modo particolare, il nuovo tracciato umbro-marchigiano della strada statale 77, l'affidamento dell'appalto della Flaminia nel tratto Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino, l'ultimazione del traforo del Cornello della strada statale 361 ed il raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabriano, lungo l'asse Orte-Falconara. Questo perchè le zone terremotate vivono una situazione di grave precarietà in materia di vie di comunicazione, precarietà scontata gravemente, come il Sottosegretario ben sa, durante il periodo dell'emergenza. Sono problemi ormai annosi che debbono essere risolti. Chiedo soltanto un impegno ed una disponibilità da parte del Governo a risolverli.

L'emendamento 13.103 richiede un'attenzione particolare nei confronti di quei farmacisti che hanno visto la propria farmacia andare completamente distrutta a causa dell'evento sismico.

L'emendamento 13.19 richiede un abbattimento della tariffa ENEL, in una percentuale pari al 50 per cento, poichè i moduli abitativi sono riscaldati utilizzando come energia solo quella elettrica. Pertanto le persone che vi abitano, anche se c'è già stato un abbattimento dei costi, vanno incontro comunque a bollette particolarmente onerose.

SEMENZATO. Do per illustrato l'emendamento 13.102.

CAPONI. L'emendamento 13.130/1 contiene soltanto una modifica tecnica ed l'unico che sarei propenso a mantenere chiedendone l'accoglimento al relatore e al Governo.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti della Commissione. Ritiro l'emendamento 13.300, che ha contenuto identico al 13.130.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.5, 13.4, 13.10, 13.102 e 13.12. Mi rimetto all'Aula per quanto riguarda gli emendamenti 13.301, 13.130/1 e 13.130 della Commissione in quanto trattano tutti la stessa materia.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.39, presentato dalla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 13.40 avanzo una richiesta di correzione tecnica con l'aggiunta, dopo la cifra «55.4», di un'altra e cioè «63.30.01», che è una categoria dello stesso tipo che è stata dimenticata. Constato che nel nuovo testo dell'emendamento si è provveduto all'aggiunta richiesta dalla 5<sup>a</sup> Commissione alla fine dell'emendamento.

Per quanto riguarda i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 13 il parere è favorevole relativamente a quelli presentati dalla Commissione e contrario sugli altri.

PRESIDENTE. Senatore Ronconi, poichè la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sui suoi emendamenti 13.1 e 13.5, le chiedo se intende ritirarli.

RONCONI. No, signor Presidente, li mantengo tutti.

GIOVANELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Vorrei invitare il senatore Ronconi a ritirare i suoi emendamenti o a chiederne l'accantonamento anche perchè in Commissione si era raggiunta un'intesa che vincolava la stessa Commissione al ritiro degli emendamenti che avessero comportato una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ciò non per una pura questione di procedura e di tempi di Aula, che pure è importante, ma per mantenere un impegno a far sì che questo provvedimento fosse emendato, corretto e migliorato, ma restasse rigorosamente nell'ambito delle risorse di 3.400 miliardi previste fin dall'inizio per questa fase, che non è l'ultima, della ricostruzione dell'Umbria. Anche in sede di discussione generale ci siamo confrontati e abbiamo assunto un obbligo

formale in Aula ad impegnare il Governo affinché questo provvedimento sia considerato quello decisivo in questa fase, ma non definitivo.

La discussione su questo punto è già stata affrontata in Commissione e sarà ripresa sostanzialmente in Aula nel momento in cui esamineremo gli emendamenti presentati all'articolo 15.

Abbiamo già discusso con il senatore Ronconi, ma nel provvedimento al nostro esame non si può prevedere l'automatismo che determini diritti soggettivi che si proiettino oltre le somme stanziare. Però, al di là di questo, tutto il lavoro che abbiamo fatto è stato fondato sul presupposto di convertire in legge il decreto-legge che stiamo esaminando, di fare il massimo nell'ambito dei 3.400 miliardi di lire disponibili e di non sfondare questo tetto neppure di fronte alle ragioni più giuste.

Mi permetto di insistere sul fatto che, così come abbiamo fatto per altri passaggi, anche in questo caso tramite il ritiro o eventualmente l'accantonamento degli emendamenti 13.1 e 13.5, ma sempre sotto la condizione che la Commissione bilancio riveda il proprio parere, il senatore Ronconi dia il suo contributo alla conclusione della conversione in legge del decreto-legge n. 6 del 1998.

PRESIDENTE. Senatore Ronconi, cosa intende fare?

RONCONI. Signor Presidente, non nascondo che è una situazione incresciosa, perchè evidentemente vi è una forzatura a ritirare degli emendamenti che considero assolutamente importanti.

Tuttavia, mi rendo conto della difficoltà procedurale che sta incontrando questo decreto-legge, una difficoltà procedurale – signor Presidente, mi consenta di sottolineare questo aspetto – dovuta esclusivamente alla scarsa responsabilità dell'attuale maggioranza.

Per parte mia non voglio essere della partita della scarsa responsabilità; conosco le attese della gente terremotata, denuncerò questa scarsa responsabilità della maggioranza, per cui per parte mia ritiro gli emendamenti 13.1 e 13.5.

PRESIDENTE. Prendo atto che gli emendamenti 13.1 e 13.5 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

SEMENZATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 13.301, pervenuto alla Presidenza, a firma dei senatori Uccielli, Calvi e Carpinelli:

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-ter, al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998", sono sostituite con le seguenti: "1998 e 1999" e "31 dicembre 1999";

b) all'articolo 1-ter, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvederà tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonchè autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione delle domanda da parte dei militari stessi".

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato".

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificate dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto.».

13.301 (Nuovo testo)

UCCHIELLI, CALVI CARPINELLI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 13.301.

GIOVANELLI, *relatore*. Sono favorevole.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è pure favorevole.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, giustamente qualche giorno fa lei ha proceduto a una reprimenda nei confronti dei senatori per quanto concerneva la distrazione dimostrata nel seguire i lavori dell'Aula. Da parte mia credo però anche che i senatori debbano essere messi in condizione di poter seguire con profitto questi lavori.

A me e a tutti i colleghi presenti si chiede di votare ora un testo del quale non abbiamo preso minimamente visione e che abbiamo soltanto ascoltato dalla, legittimamente, frettolosa lettura che lei ne ha fatto. Chiederei pertanto di poter almeno prendere visione della riformulazione dell'emendamento stesso, accantonandone momentaneamente la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, ho intenzione di sospendere per mezz'ora la seduta. Non mi sembra infatti organico il lavoro che si sta svolgendo in Assemblea, a causa di tutti gli accantonamenti che sono stati disposti.

CARPINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Intendo semplicemente richiedere alla Presidenza di accantonare per qualche minuto la votazione di questo emendamento, per darci modo di approfondirlo, anche se credo che avrà il favore di tutti perchè migliorativo rispetto al testo della Commissione.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Probabilmente, abbiamo tutti bisogno di riposare una mezz'ora, anche lei, signor Presidente, che non mi ha messo in condizione di illustrare l'emendamento 13.106. Sarà dovuto alla stanchezza della mattinata.

A parte questo, l'emendamento 13.301 è molto importante per le regioni Umbria e Marche. Il sottoscritto tra l'altro non si fida delle Forze armate e del modo in cui i generali applicano, o meglio non applicano, le varie ordinanze emanate dal Ministero. Ho bisogno quindi di studiare attentamente il nuovo testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Asciutti anche per la premura dimostrata nei miei confronti. Non possiamo continuare ad accantonare, però. La 5ª Commissione si è insediata per eventualmente rivedere alcune contrarietà rispetto ad emendamenti presentati e perciò, sulla base anche della richiesta del senatore Caponi che vuole un po' di tempo per riflettere sulla nuova formulazione dei testi, sospendo la seduta fino alle 11, pregando nel contempo i colleghi che fanno parte della 5ª Com-

missione di accelerare il foro lavoro per l'emanazione del parere definitivo.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 11,10).*

La Commissione bilancio necessita di un altro quarto d'ora per esaminare la questione e credo sia opportuno concederglielo, anche ai fini dell'organicità dei nostri lavori. Poi il relatore avrà bisogno di altri cinque minuti per esaminare i pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione eventualmente diversi da quelli precedentemente resi.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,40).*

### **Presidenza della vice presidente SALVATO**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dal momento che i lavori della 5<sup>a</sup> Commissione permanente stanno ancora continuando, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 12.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,05).*

### **Presidenza del presidente MANCINO**

#### **Disegno di legge (3006) fatto proprio da Gruppo parlamentare**

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, chiedo che, in forza dell'articolo 79 del nostro Regolamento, il disegno di legge n. 3006, di cui è primo firmatario il senatore Valentino, sia considerato fatto proprio da tutto il Gruppo di Alleanza Nazionale in quanto riveste carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

### Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. In relazione al nuovo deferimento in sede deliberante alla 2ª Commissione del disegno di legge n. 2782 sugli incentivi ai magistrati, la Commissione stessa è autorizzata a convocarsi fin d'ora.

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3039 e 2839

PRESIDENTE. Riprendiamo a questo punto l'esame dell'emendamento 5.48, precedentemente accantonato, nella speranza di poter fare un lavoro organico e di completare la votazione degli articoli e degli emendamenti a questi presentati per la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento presentato dalla Commissione, sottolineando che la Commissione bilancio ha corretto l'espressione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quindi ritengo che tale emendamento possa essere messo in votazione. Tuttavia, chiedo conferma al senatore Morando.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. A nome della 5ª Commissione esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.48. Voglio solo precisare che è intervenuta una correzione al parere offerto dal Ministero del tesoro in sede di Commissione e, pertanto, da ciò scaturisce il mutamento del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.48 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 9.0.1, precedentemente accantonato.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.1 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure riguardanti benefici fiscali riferibili ai trasferimenti degli immobili di qualsiasi tipo ubicati nel territorio dei comuni facenti parte delle comunità montane interessate della crisi sismica.

Tali benefici potranno prevedere esenzioni dal calcolo INVIM e da plusvalenze nonché l'adozione dell'imposta fissa di registro in analogia agli acquisti effettuati dai coltivatori diretti.

9.3039.500 (*Già em. 9.0.1*)

MAGNALBÒ, SPECCHIA, CORTELLONI

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alle decisioni dell'Aula.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie tale ordine dei giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accettato come raccomandazione, l'ordine del giorno non viene posto in votazione.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, precedentemente accantonati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Gli emendamenti 12.7 e 12.10 in realtà vanno intesi come un unico emendamento. Nell'esprimere, anche formalmente, il collegamento tra l'incremento della percentuale di contributo e la correzione della copertura finanziaria, al fine di chiarire i dubbi sorti in Commissione bilancio, mantengo il parere favorevole della Commissione. Chiedo conseguentemente al senatore Ronconi di valutare l'accoglimento di questi emendamenti unificati che comporterebbe la soluzione di un problema. Il senatore Ronconi aveva già annunciato il ritiro della prima parte dell'emendamento, relativa alla copertura finanziaria; gli chiederei di valutare anche il ritiro della seconda parte dell'emendamento 12.9.

RONCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.9.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta del relatore.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole all'accorpamento degli emendamenti 12.7 e 12.10.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, il problema è il seguente. Quando in sede di Comitato pareri abbiamo esaminato l'emendamento 12.7, naturalmente non abbiamo colto (nessuno lo aveva chiarito) che l'emendamento 12.10 reca la copertura finanziaria all'emendamento 12.7. Da ciò è scaturito il nostro parere contrario in base all'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stato chiarito che gli emendamenti 12.7 e 12.10 devono essere votati insieme, propongo alla fine dell'emendamento 12.10 di aggiungere le seguenti parole: «, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato». In questo modo è possibile superare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio in base all'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, ricordo che gli emendamenti 12.500, 12.502, 12.11, 12.501, 12.120, 12.0.50, 12.0.51, 12.0.102, 12.0.103 e 12.0.104 sono stati ritirati dai presentatori.

Metto ai voti congiuntamente l'emendamento 12.7, presentato dalla Commissione, e l'emendamento 12.10, presentato anch'esso dalla Commissione, nella nuova formulazione che prevede di aggiungere dopo le parole: «all'articolo 15, comma 1», le altre: «, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato».

**Sono approvati.**

Senatore Ronconi, lei mantiene l'emendamento 12.11?

RONCONI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.16, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Senatore Giovanelli, lei insiste per la votazione dell'emendamento 12.0.170, oppure lo possiamo considerare superato?

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, insisto per la votazione di questo emendamento e chiedo che vi sia una nuova espressione di parere da parte della Commissione bilancio e del rappresentante del Governo affinché venga accolto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 12.0.170, relativo alla dismissione e trasferimento di beni immobili demaniali, il Ministero delle Finanze esprime parere favorevole in considerazione del fatto che il meccanismo previsto dall'emendamento, cioè un decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro e con quello della difesa, è tale da assicurare che le dismissioni avverranno per gli immobili per i quali non è previsto altro uso, e soltanto per quelli strettamente necessari. In questo senso va inteso il parere espresso dal Ministero delle finanze.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, desidero richiamare, molto brevemente, l'attenzione sulla specifica previsione di un concerto del Ministero della difesa. Vorrei mettere in evidenza che la cessione dei beni immobili a titolo oneroso rientrava nel piano delle operazioni previste dall'Amministrazione della difesa per recuperare risorse finanziarie necessarie alla ristrutturazione in atto di tutte le componenti della difesa.

Noi avevamo, fra l'altro, una previsione di spesa da destinare alla costruzione di nuove caserme del Mezzogiorno, per accogliere i soldati di leva provenienti da quelle zone ed evitare che essi venissero mandati a parecchie centinaia di chilometri di distanza.

Volevo ricordarlo, perchè è evidente che di questo indirizzo si dovrà tener conto nel necessario concerto previsto da parte del Ministero della difesa.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, nella formulazione del parere contrario, in base all'articolo 81 della Costituzione, abbiamo tenuto conto del fatto che è in vigore una norma, adesso richiamata dal sottosegretario Brutti, che prevede un onere a carico dei soggetti che entrano in

possesso di questi beni: quindi una dismissione onerosa da parte dello Stato. In buona sostanza, nel bilancio dello Stato dovrà essere prevista una entrata in relazione a queste dismissioni.

Durante il lavoro di Commissione non era pervenuto il parere qui formulato dal Ministero delle finanze, che è il ministero di riferimento per la costruzione del fondo previsto dalla legge finanziaria del 1997. Sulla base di detto parere, che non aveva formulato per la Commissione, valutiamo possibile esprimere un parere contrario senza tuttavia riferimento all'articolo 81 della Costituzione, proprio perchè il Ministero delle finanze assicura che gli immobili interessati non sono tra quelli per cui è previsto un uso finalizzato alla costituzione del fondo di cui alla legge finanziaria del 1997.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.170, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame del subemendamento 13.301/1, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori, di cui do lettura:

«All'emendamento 13.301 (Nuovo testo) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997-1998-1999, residenti nei comuni delle regioni Marche ed Umbria, facenti parte delle comunità montane i cui territori sono stati interessati dal sisma sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, possono ottenere il congedo anticipato».

13.301/1

MAGNALBÒ, SPECCHIA, CORTELLONI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul subemendamento in esame.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, il subemendamento in esame estende l'esenzione dal servizio militare da coloro che hanno avuto la dichiarazione di inagibilità della propria abitazione a tutti i residenti delle zone colpite. Poichè un precedente decreto-legge – convertito in legge – è già stato proposto su questo tema e in esso non è stata prevista tale estensione, mantengo qualche perplessità sul fatto che sia necessario provvedere in tal senso ora. Tuttavia ritengo anche che il servizio militare obbligatorio non rappresenti più quella necessità assoluta e quell'obbligo per cui la dispensa dal servizio militare debba essere considerata sostanzialmente intoccabile.

Pertanto, riguardo a questo subemendamento mi rimetto all'Aula, facendo tuttavia presente che il Parlamento si è pronunciato in modo contrario soltanto poche settimane fa.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo formula un parere sfavorevole al subemendamento 13.301/1. Vorrei dire, in termini generali, che la nostra posizione è di piena condivisione dell'emendamento 13.301, nel nuovo testo, presentato dal senatore Uccielli e da altri.

PRESIDENTE. Avevamo ritenuto di aver affidato alla Commissione bilancio una sollecita istruttoria, ma ora mi accorgo che potevamo rimanere in Aula senza sospendere la seduta.

Passiamo alla votazione del subemendamento 13.301/1.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, desidero in tempi brevi fare una dichiarazione di voto sul subemendamento presentato dal collega Magnalbò che ha valore generale rispetto a tutti gli emendamenti riguardanti il servizio militare, che costituisce uno degli aspetti importanti del testo in esame.

Mi dichiaro a favore del subemendamento 13.301/1 perchè ritengo che tutte quelle misure, che ampliano la possibilità di esenzioni o prevedono trattamenti particolari per i militari di leva nelle aree colpite dal terremoto, siano importanti e altresì perchè ogni allargamento e trattamento di favore restringe i margini dell'atteggiamento di incomprensibile chiusura, che intendo denunciare solennemente e formalmente in quest'Aula, mantenuto su questa vicenda da parte delle autorità militari. Tale posizione di chiusura delle autorità militari mi porta a dire che, in materia, si pone una questione di principio, che sintetizzo in questo modo: mi chiedo se le leggi nel nostro paese valgano anche per le autorità militari. Mi spiego meglio: mi chiedo se in questo paese il potere legislativo debba essere considerato subordinato o sottomesso alla burocrazia militare o se, più realisticamente e, ritengo, più legittimamente, debba valere il principio contrario, ossia che anche la burocrazia militare, verso la quale rinnovo il mio rispetto, debba soggiacere alle leggi dello Stato italiano.

Mi pongo tale quesito perchè un precedente decreto sul terremoto, nel quale erano stati previsti provvedimenti di esenzione per i giovani di leva, è stato sostanzialmente, ripetutamente e clamorosamente disatteso dalle autorità militari. Vorrei precisare anche la mia denuncia: il comandante del distretto militare di Perugia, di fronte ad un mio intervento, con il quale illustravo i contenuti della legge, si permetteva di rispondere che in quanto comandante del distretto non era tenuto a rispettarla, ma, era tenuto a dare applicazione ad una circolare del suo comandante nella scala gerarchica. Credo, invece, e lo ripeto, che anche per tale comandante debbano valere, come per tutti noi, le leggi dello Stato italiano.

Ho notizia di numerosi casi di giovani in procinto di partire per il servizio di leva e che intendevano presentare domanda di esenzione o di

collocazione presso amministrazioni locali, così come previsto dalla legge, ai quali non è stato consentito di presentarla perchè si asseriva da parte delle autorità militari che in ogni caso non sarebbe stata accolta. Poichè lei, signor Presidente, è il garante di tutti noi, se posso dire così, la invito ad appurare se queste informazioni che ho riportato siano vere; spero che naturalmente non possa e non debba dubitare della mia parola ed invito il Governo, non con sistemi autoritari, ma con la dovuta fermezza, decisione e determinazione, a far capire alle autorità militari che la legge italiana vale anche per loro. La ringrazio, signor Presidente. *(Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Magnalbò).*

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, pur non volendo far perdere tempo a quest'Aula, intervengo per dichiararmi pienamente d'accordo con quanto detto dal senatore Caponi, anche se mi trovo in un banco opposto al suo. Aggiungo soltanto, e mi rivolgo al Sottosegretario qui presente, che con una circolare del Ministero della difesa ai militari che avevano subito un lutto in famiglia, e che quindi rientravano in quella casistica secondo la quale il giorno dopo sarebbero dovuti rientrare nelle proprie abitazioni, è stato chiesto di consegnare, oltre alla relativa domanda, anche il certificato storico di residenza per fornire indicazioni più specifiche, proprio quando il municipio era, ed è, distrutto (mi riferisco ad esempio a quelli di Nocera Umbra). Signor Sottosegretario, ma dove siamo? Viviamo in un altro mondo? Quando è vigente una legge che parla di autocertificazione il nostro esercito vive ancora una storia di altri tempi; lo dice purtroppo un ufficiale, in congedo, di questo esercito.

UCCHIELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UCCHIELLI. Signor Presidente, condivido le valutazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto rispetto all'atteggiamento di una parte delle autorità militari, che sono tenute al rispetto delle leggi emanate dal Parlamento, a cominciare dalla legge n. 434 del 1997, che rappresenta il primo intervento del Parlamento a favore delle zone terremotate.

Vorrei inoltre sottolineare che nell'emendamento 13.301, così come riformulato da me e da altri senatori, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, si tiene già conto di quanto contenuto nell'emendamento 13.301/1 del collega Magnalbò: innanzitutto rispetto al fatto che si restringe la discrezionalità dei comandanti delle caserme, alla possibilità di stipulare una convenzione direttamente con le caserme del luogo (non più dunque un meccanismo burocratico per cui si passa attraverso le prefetture per arrivare al comando centrale della regione militare a

Roma) ed inoltre alla possibilità da parte dei ragazzi di provvedere per conto loro al vitto e all'alloggio, evitando il meccanismo burocratico di doversi recare in caserma ogni volta a presenziare e a pernottare. Tra l'altro, la convenzione deve realizzarsi con rapidità: infatti prevediamo venti giorni per la stipula e la immediata disponibilità dei militari e degli obiettori di coscienza, che hanno gli stessi diritti dei primi, nei comuni delle Marche e dell'Umbria.

In sostanza, dunque, mi sembra che le questioni sollevate dagli altri colleghi, pur nelle difficoltà burocratiche create da una parte dei comandanti, soprattutto di coloro che stanno al di fuori delle regioni interessate e che sono in periodo di addestramento, rilevino una resistenza al rinvio dei soggetti nei comuni di residenza. È chiaro che quei comandanti devono sapere che c'è un'attenzione da parte del Parlamento a fare in modo che sia rispettata la legge.

Invito dunque il collega Magnalbò a ritirare il suo subemendamento e a votare l'emendamento 13.301, proprio perchè in esso si è tenuto conto delle suddette questioni.

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SEMENZATO. Signor Presidente, intendo esprimere il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento in esame in quanto credo che dobbiamo tener presente il fatto che stiamo lavorando ad un provvedimento che configura aiuti alle comunità e non semplicemente ai singoli colpiti dal sisma. All'interno dei comuni c'è bisogno di un lavoro di servizio civile e di appoggio per la ricostruzione e quindi mi sembra che il subemendamento vada in questa direzione.

Vorrei ricordare tra l'altro che il Governo ha presentato – ed è in discussione in questo ramo del Parlamento – un disegno di legge sul servizio civile alternativo, che quindi indica nell'utilizzo dei giovani in forme non militari uno dei modi effettivi di servire la patria. Per tali motivi, seppure in una contingenza specifica quale quella del sisma, ritengo che questo emendamento si collochi all'interno di un processo generale di legislazione che anche il Governo vuole perseguire.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, vorrei mettere a conoscenza il Sottosegretario di un problema che esiste purtroppo nel meridione. Utilizzando la legge sull'alluvione, anche noi abbiamo avuto la presenza dei militari, richiesta dagli enti locali. Riacciandomi al collega che mi ha preceduto, debbo dire purtroppo che, anzichè prestare un servizio per la patria, che è un fatto nobile, e anzichè svolgere il servizio di leva in modo serio, tali militari vengono costretti dagli amministratori a fare i netturbini, gli operatori ecologici e ciò non mi sembra dignitoso.

Mi auguro che il Sottosegretario prenda nota di quanto si è verificato nella provincia di Messina e, se si ritiene, potrò essere più preciso.

AGOSTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINI. Signor Presidente, i Popolari si associano alle dichiarazioni a sostegno del nuovo testo dell'emendamento 13.301, presentato dal senatore Uccielli e da altri senatori.

Forse bisognerebbe introdurre un accorgimento, anche con un successivo emendamento, nel senso di stabilire un termine - 3, 5 o 6 anni - per il tempo che dovrà valere l'esonero dal servizio militare, perchè altrimenti si finisce in eterno. Mi dicono che nel Belice ancora è in vigore l'esonero dal servizio militare.

Questa è soltanto la mia personale preoccupazione, ma ciò non toglie che il Gruppo del Partito Popolare Italiano è favorevole alla proposta emendativa 13.301.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi Caponi, Asciutti, Uccielli e Germanà, il quale ultimo ha richiamato la situazione di Messina.

Credo sia utile riaffermare qui la necessità che le autorità militari, come del resto ogni altra burocrazia, adempiano fedelmente e puntualmente alle leggi approvate in Parlamento. Inoltre, credo sia utile chiarire in questa sede che le circolari e disposizioni emanate dalle autorità sovraordinate debbono collocarsi nell'ambito di un rigoroso rispetto delle leggi.

Ritengo che il Governo possa assumere le raccomandazioni provenute da interventi dei colleghi, del resto di varie parti politiche, come se qui avessimo votato un ordine del giorno o una raccomandazione. State sicuri, per quello che è nelle mie possibilità di contribuire all'impegno qui indicato, che il Governo terrà presenti queste indicazioni e ricaverà da esse comportamenti conseguenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.301/1, vorrei richiamare ancora per un momento la vostra attenzione - è sempre difficile entrare nel merito e discutere testi che ci arrivano all'ultimo momento - sul fatto che, se noi approvassimo questo subemendamento, andremmo esattamente in senso contrario a quanto diceva poco fa il collega Semenzato. Infatti, non è che con questo subemendamento si introduce la possibilità di un servizio civile o di un'attività di solidarietà da parte di questi giovani; anzi si dice esattamente il contrario, e cioè che tutti i giovani interessati, residenti in queste aree territoriali, vengono dispensati sia dal

servizio di leva sia dal servizio civile, per cui non fanno nulla. Invece, la nostra scelta è stata un'altra e io credo che sia valida, e cioè che i giovani residenti in quel territori possano essere impegnati a fini di solidarietà sociale entro quel territorio devastato dal terremoto.

Io mi tengo su questa linea e credo che essa sia una linea giusta; il Governo la condivide e in tal senso recepiamo il nuovo testo dell'emendamento 13.301, presentato dal senatore Uccielli e da altri senatori.

Per tali ragioni invito i colleghi a valutare nel merito e a non accogliere l'emendamento 13.301/1, che è stato proposto e di cui pure comprendo il senso, ma che è diverso rispetto a tutto lo spirito e la logica del provvedimento che noi abbiamo predisposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.301/1, presentato dai senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.301, presentato dal senatore Uccielli e da altri senatori, nel nuovo testo.

**È approvato.**

A seguito del risultato di tale votazione risultano preclusi gli emendamenti 13.130/1, 13.130 (Testo corretto), 13.300 e 13.13.

Onorevoli colleghi, vi prego di tener conto del calendario dei lavori di questa settimana, il quale stabilisce che alle ore 13 di oggi dobbiamo mettere in votazione la conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6. Quindi, una volta ascoltati i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti, vi prego di limitarvi solamente ad intervenire per dichiarare se vengono ritirati, se si insiste per la loro votazione; non vorrei che, come è accaduto poc'anzi, dedicassimo il tempo residuo, che è molto limitato, a discutere un solo emendamento.

Pertanto, metto ai voti l'emendamento 13.15, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Avverto che l'emendamento 13.302, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione aveva espresso parere contrario, è stato ritirato dal presentatore e trasformato nell'ordine del giorno che segue:

Premesso:

che gli eventi sismici del settembre-ottobre 1997, che hanno avuto come epicentro le Marche e l'Umbria, hanno interessato anche la parte settentrionale dell'Abruzzo nelle province di Teramo, L'Aquila e Pescara, soprattutto per quanto riguarda le strutture pubbliche e i beni monumentali;

che dal rilevamento macrosismico effettuato dall'ING (Istituto nazionale di geofisica), SSN (Servizio sismico nazionale) e GNDT (Gruppo nazionale difesa terremoto) risulterebbe che numerosi comuni delle province di Teramo, L'Aquila e Pescara sono stati interessati dal sisma con una intensità uguale o superiore a quelle registrate in alcuni comuni delle province di Rieti e Arezzo, per i quali sono state attivate le procedure finalizzate al rilevamento dell'agibilità e del danno;

che gli eventi sismici del settembre-ottobre 1997 hanno provocato danni rilevanti a strutture pubbliche, religiose e private ubicate in numerosi comuni delle province di Teramo, L'Aquila e Pescara;

che in questi comuni molti edifici sono stati dichiarati inagibili e per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero;

il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile sono stati informati a suo tempo sulla gravità del fenomeno da parte delle prefetture e della regione Abruzzo,

visto:

che per i territori dell'Abruzzo di cui sopra, interessati dal sisma, non è stato dichiarato lo stato di emergenza,

impegna il Governo

ad attivare le procedure per il rilievo di agibilità e di danni dovuti agli eventi sismici del settembre-ottobre 1997 al fine di accertare l'ammontare di eventuali danni e quindi di creare le premesse per il finanziamento degli interventi di ripristino se ritenuti necessari.

9.3039.400

STANISCIA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Possiamo pertanto non mettere in votazione l'ordine dei giorno.

CASTELLANI Carla. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, con il consenso del collega Staniscia vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 13.39 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.40 (Nuovo testo), presentato dalla Commissione, con la modificazione proposta dal Governo e accertata dalla Commissione, che consiste nell'inserire fra i codici Istat dopo il 55.4, l'altro 63.30.01.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.103, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.22 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.24 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.25 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.26 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Sull'emendamento 13.33 la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invito il senatore Morando, a nome della 5ª Commissione stessa, a chiarire all'Aula se il parere è rimasto invariato.

MORANDO. La Commissione bilancio, signor Presidente, ha riesaminato l'emendamento, prendendo atto di una dichiarazione del Ministero delle finanze in cui si chiariva che la disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge n. 449 del 1997 determinava sostanzialmente questo esito: 20 per cento di contributo, di fatto azzeramento dell'IVA, per i soggetti danneggiati dal terremoto verificatosi nelle Marche e in Umbria e 10 per cento di contributo, cioè riduzione al 50 per cento dell'IVA, per tutti gli altri soggetti residenti in zone sismiche compresi quelli, non danneggiati, residenti in Umbria e Marche. A questo punto, poiché l'emendamento reca solo una precisazione, il nostro parere resta contrario, ma senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.33 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Sugli emendamenti 13.104 e 13.105 invece la 5ª Commissione ha mantenuto la sua contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. I presentatori intendono mantenere gli emendamenti?

MAGNALBÒ. No, signor Presidente, li ritiriamo.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 13.106 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ASCIUTTI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.19, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.107, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.108, presentato dal senatore Polidoro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che sull'emendamento 13.109 è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

POLIDORO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 13.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti e tre gli ordini del giorno.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal relatore e dal Governo, gli ordini del giorno nn. 50, 6 e 7 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 14.

##### *(Norme di accelerazione e controllo degli interventi)*

1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'*iter* progettuale degli interventi, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

5. Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazio-

ni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione.

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli Ispettorati del lavoro, nonchè degli ispettori Inps. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta l'attuazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati.

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere specifiche normative

per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:

a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;

b) la verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore *pro-capite* mensili, nonchè ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, le regioni sono autorizzate ad assumere geologi a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti da intendersi illustrati.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «cittadini,» sostituire la restante parte del comma con le seguenti parole: «la determinazione dell'amministrazione precedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127».*

*Al comma 2, dopo le parole: «raggruppati temporaneamente» inserire le seguenti: «cooperative di produzione e lavoro».*

14.305

BISCARDI

*Al comma 2, sostituire la cifra: «200 mila» con la seguente: «100 mila».*

14.4

RONCONI, COSTA

*Al comma 2, sostituire le parole: «200 mila» con le altre: «150 mila».*

14.300

MAGNALBÒ, CORTELLONI

*Al comma 3, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «previsti dal presente decreto».*

14.6

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, dopo le parole: «distrutte o danneggiate» aggiungere le seguenti: «, previsti dal presente decreto».*

14.9

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni di ECU» con le seguenti: «2 milioni di ECU».*

14.10

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni di Ecu» con le seguenti: «2 milioni di Ecu».*

14.11

RONCONI, COSTA

*Al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni di Ecu» con le seguenti: «4 milioni di Ecu».*

14.302

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*All'emendamento 14.15 sostituire le parole: «almeno dieci soggetti» con le seguenti: «almeno quindici soggetti».*

14.15/1

IL RELATORE

*All'emendamento 14.15 sostituire le parole: «almeno 10 soggetti» con le seguenti: «almeno 15 soggetti».*

14.15/2

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 10 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto».*

14.15 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai fini degli affidamenti di incarichi di progettazione e di esecuzione le amministrazioni comunali preventivamente predispongono, in relazione a lettere di offerta, albi di progettisti e di imprese da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali. Le amministrazioni comunali sono tenute, in adempimento alle procedure previste ai comma 2 e 4 del presente articolo, ad indicare soltanto progettisti ed imprese incluse nei suddetti albi».

14.12

RONCONI, COSTA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dal sisma del 26 settembre 1997 il CIPE, in sede di esame di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e contratti di area previsti dalla legge n. 662 del 1996 e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, assicura agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale anche in deroga alla delibera sulla programmazione negoziativa attualmente vigente».

14.101

MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame di approvazione e finanziamento dei patti territoriali e contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale».

14.16 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 5.*

14.102

SEMENZATO

*Sopprimere il comma 5.*

14.103

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 5, dopo la parola: «lavori», inserire le seguenti: «previsti dal presente decreto».*

14.48

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «superiore a 5 milioni di ECU» con le seguenti: «da 2 a 5 milioni di ECU».*

14.303

*Il relatore,* GIOVANNELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «2 milioni».*

14.46

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «4 milioni».*

14.104

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade».*

14.19 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Ove i lavori vengano affidati con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario.».

14.20 (Nuovo testo) (Già 14.20 e 14.25)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per gli interventi di cui al presente decreto non si applica quanto previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109».

14.105

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

*Al comma 7, dopo le parole:* «L'amministrazione aggiudicatrice» *aggiungere le seguenti:* «, per gli interventi previsti dal presente decreto.».

14.23

LA COMMISSIONE

*All'emendamento 14.25, sopprimere le parole:* «Il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 15 per cento».

14.25/1

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Sopprimere il comma 9.*

14.106

SEMENZATO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo».

14.107

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino all'importo di un miliardo di lire».*

14.108

SEMENZATO

*Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «I lavori di importo superiore a 300 milioni di lire possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero da soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e nei cui confronti non ricorra alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 24, comma 1, della direttiva 97/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. I requisiti di affidamento sono stabiliti con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, ovvero da appositi "bandi-tipo" predisposti dalle Regioni».*

14.109

CARPINELLI

*Sopprimere il comma 10.*

14.110

SEMENZATO

*Al comma 12, ultimo periodo, sostituire la parola: «attuazione» con la seguente: «attestazione».*

14.45

LA COMMISSIONE

*Al comma 12, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati».*

14.27 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

*Al comma 12, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Tali obblighi valgono anche per le imprese in subappalto. Coloro che non ottemperano agli obblighi di cui al presente comma decadono dai benefici della presente legge e sono tenuti al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato».*

14.111

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 13, nell'alea, sostituire le parole: «specifiche normative» con l'altra: «direttive».*

14.28

LA COMMISSIONE

*Al comma 13, lettera b), sostituire la parola: «corrispondenza» con l'altra: «conformità».*

14.32

LA COMMISSIONE

*Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) la verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori aggiunti alla previsione dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri e architetti e – quando le regole professionali lo consentano – di geometri e di periti agrari».*

14.112

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni» con le seguenti: «tecnici liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni e con comprovata esperienza nei lavori da verificare».*

14.113

SPECCHIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni» con le seguenti: «tecnici liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni e con comprovata esperienza nei lavori da verificare».*

14.34

RONCONI, COSTA

*Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con comprovata esperienza nei lavori da verificare».*

14.30

LA COMMISSIONE

*Al comma 14, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «cooperative di produzione e lavoro».*

14.306

BISCARDI

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998.

14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci.».

14.40

LA COMMISSIONE

*Al comma 15, dopo le parole: «crisi sismica,» aggiungere le seguenti: «e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e)».*

14.42 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Al comma 15, dopo le parole: «assumere geologi» aggiungere le seguenti: «e tecnici nei settori idraulico e forestale».*

14.43 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Al comma 15, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o stipulare convenzioni con l'Università».*

14.44

RONCONI, COSTA

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, premesso che ovviamente sono favorevole a tutti gli emendamenti presentati dalla Commis-

sione, esprimo altresì parere favorevole all'emendamento 14.305. Sono invece contrario agli emendamenti 14.4 e 14.300, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 14.11, identico all'emendamento 14.10 della Commissione. Esprimo poi parere contrario all'emendamento 14.302 e ritiro l'emendamento 14.15/1 per le ragioni che ho illustrato nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, ritira anche lei il suo subemendamento 14.15/2?

CAPONI. No, signor Presidente, lo mantengo.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Dal momento che il senatore Caponi mantiene l'emendamento, mi rimetto all'Aula ma, come relatore, per i motivi che ho già spiegato e che quindi non ripeto qui, credo giusto accettare la sollecitazione del senatore Ascutti al ritiro. In ogni caso, mi rimetto all'Aula per la valutazione di questo problema, sulla quale peraltro ho espresso chiaramente la mia opinione.

Esprimo invece parere contrario agli emendamenti 14.12, 14.101, 14.102, 14.103, 14.104, 14.105, 14.25/1, 14.106, 14.107, 14.108, 14.109 e 14.110.

CAPONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.111.

GIOVANELLI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario anche agli emendamenti 14.112, 14.113 e 14.34, mentre è favorevole all'emendamento 14.306. Infine, esprimo altresì parere contrario all'emendamento 14.44.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole a tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione, mentre per i rimanenti il parere del Governo è identico a quello espresso dal relatore.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Comunico che ritiro anche l'emendamento 14.103.

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento 14.15/2 del senatore Caponi e per ritirare gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.305, presentato dal senatore Biscardi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.300, presentato dai senatori Magnalbò e Cortelloni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.9, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 14.11, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.302, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 14.15/1 è stato ritirato dal relatore, il quale si rimette all'Assemblea sull'emendamento 14.15/2.

Metto ai voti l'emendamento 14.15/2, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.15 (Testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.12, presentato dal senatore Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.101, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.16 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 14.102 e 14.103 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 14.48, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.303, presentato dal relatore.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 14.46 e 14.104.

Metto ai voti l'emendamento 14.19 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.20 (Nuovo testo), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, in conseguenza della precedente votazione, ritiro l'emendamento 14.25/1, perchè ritengo che sia stato assorbito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.105, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.23, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 14.25/1 e 14.106 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.107.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, ritiro tale emendamento.

CARPINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Ritiro l'emendamento 14.109.

PRESIDENTE. Ricordo che anche gli emendamenti 14.108 e 14.110 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 14.45, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.27 (Nuovo testo), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 14.111 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.28, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.32, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.112, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.113, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 14.34, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.30, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.306, presentato dal senatore Biscardi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.40, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.42 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.43 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.44, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 15.

##### *(Norma di copertura)*

1. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi

annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziare con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento

della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di ricostruzione».*

15.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di ricostruzione».*

15.101

MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, MARRI, COZZOLINO, CORTELLONI

*Sopprimere il comma 4.*

15.102

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 4, in fine, inserire le seguenti parole: «e dopo la parola: “trascorso”, è aggiunta la seguente: «almeno».*

15.15 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, sostituire le parole da: «sono utilizzate» fino alla fine del comma con le altre: «sono assegnate alle Regioni, che con propri atti ne provvedono al trasferimento ai soggetti attuatori degli interventi previsti dal presente provvedimento».*

15.103

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo:* «I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono».

15.6 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 6.*

15.104

CAPONI, CARCARINO, MARINO

*Al comma 7, dopo le parole:* «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997» *aggiungere le seguenti:* «e ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinanza del 20 novembre 1997, n. 2717».

15.105

CARPINELLI

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

15.12 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Al comma 8, dopo le parole:* «dall'anno 1999» *aggiungere la seguente:* «gli».

15.106

RONCONI, COSTA

*Al comma 8, dopo le parole:* «appositi accantonamenti» *aggiungere le seguenti:* «su specifico capitolo di spesa».

15.10

RONCONI, COSTA

Si intende che tali emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore.* Sono contrario a tutti gli emendamenti ad eccezione di quelli della Commissione e dell'emendamento 15.105, a condizione che esso venga integrato nel senso che si aggiungano, dopo la parola: «individuati», le altre: «anche limitatamente ad alcune frazioni».

PRESIDENTE. La prego, senatore Giovanelli, di farmi pervenire questa sua proposta di riformulazione.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 15.102, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.102.

CAPONI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 15.102, 15.103 e 15.104.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.15 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 15.103 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che anche l'emendamento 15.104 è stato ritirato.

Senatore Carpinelli, accoglie l'integrazione al suo emendamento proposta dal relatore?

CARPINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dal senatore Carpinelli, con la integrazione proposta dal relatore e accolta dal proponente.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.12 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dai senatori Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 16.

(Vigilanza)

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo le parole: «l'alta vigilanza» aggiungere le seguenti: «sugli atti, sui tempi, sui modi e».*

16.1 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I consigli comunali di comuni terremotati entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto eleggono con voto limitato a due, una commissione di garanzia composta da tre cittadini, la quale ha diritto d'accesso a tutti gli atti concernenti l'applicazione di questa legge ed ha il dovere di rappresentare, con periodicità bimestrale, al consiglio comunale le informazioni assunte circa la congruità della sua applicazione».

16.2

RONCONI, COSTA

Si intende che gli emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo il ritiro dell'emendamento 16.2 e sono favorevole, ovviamente, all'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Senatore Ronconi, lei mantiene il suo emendamento?

RONCONI. Signor Presidente, capisco la fretta, ma mi devo soffermare un momento su questo emendamento rispetto al quale, sinceramente, non capisco la posizione assunta dal relatore e probabilmente anche dal Governo.

Questo è un emendamento che non richiede alcuna spesa aggiuntiva e alcun cambiamento nella modalità di assegnazione dei lavori. Esso non incide in alcun modo direttamente sulla ricostruzione.

Il provvedimento in esame riguarda la ricostruzione dell'Umbria e delle Marche, per cui lo Stato dovrà investire migliaia di miliardi dai prossimi mesi ai prossimi anni. È evidente che si è scelta, probabilmente in maniera giusta, una modalità di assegnazione di incarichi sia per i progettisti sia per le ditte facilitata ed abbreviata.

A mio avviso, considerato che tutto questo *iter* sarà a carico delle amministrazioni comunali, ma segnatamente dei sindaci e delle giunte, sarebbe necessario – questo è il senso dell'emendamento – immaginare un gruppo di tre cittadini che possano controllare liberamente tutti gli atti effettuati dalle amministrazioni comunali e che diano, da un parte, garanzia agli amministratori che comunque corrono rischi seri e, dall'altra, garanzia di trasparenza ai cittadini.

Chiedo pertanto al relatore e al Governo di ripensare la propria posizione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Vorrei conoscere il parere del Governo sull'emendamento 16.2 a seguito dell'intervento del senatore Ronconi.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, tale emendamento è stato lungamente discusso in Commissione; confermo quindi il parere contrario del Governo su di esso perchè esistono strumenti di controllo a livello amministrativo ed extra amministrativo, per cui credo non abbia senso prevedere delle figure fuori dall'ordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Ronconi e Costa.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

## CAPO II

### ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

#### Articolo 17.

*(Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotona)*

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria provvedono alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini e Crotona, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna ed a lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 17. - *(Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotona e nella regione Sicilia).* –  
1. Le regioni Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, provvedono alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini, Crotona e Messina, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 376,5 miliardi lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, a lire 80 miliardi per la regione Calabria ed a lire 116 miliardi per la regione Siciliana con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996, n. 2476 del 19 novembre 1996 e n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996».

17.300

PETTINATO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 17. - (*Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotona e nella regione Sicilia*). –  
1. Le regioni Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, provvedono alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini, Crotona e Messina, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 376,5 miliardi lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, a lire 80 miliardi per la regione Calabria ed a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996, n. 2476 del 19 novembre 1996 e n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996».

17.301

CENTARO, GERMANÀ

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e Calabria» con le altre: «Calabria e Sicilia».*

17.303

MINARDO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Forlì-Cesena, Parma», aggiungere le seguenti: «Reggio Emilia, Modena» e sostituire le parole: «gennaio, febbraio e ottobre 1996» con le parole: «gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996».*

17.3 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e Crotona» con le altre: «Crotona e Messina».*

17.304

MINARDO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «complessivamente in lire 260,5 miliardi,» con le parole: «complessivamente in lire 376,5 miliardi,».*

17.305

MINARDO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per la regione Calabria» aggiungere le parole: «ed a lire 116 miliardi per la regione Sicilia,».*

17.306

MINARDO

*Al comma 2, dopo le parole: «n. 2476 del 19 novembre 1996» inserire le seguenti: «e n. 2479 del 19 novembre 1996».*

17.308

MINARDO

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

*«(Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotone e nella regione Siciliana)»*

17.307

MINARDO

I presentatori hanno rinunciato ad illustrare tali emendamenti. Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, desidero proporre la seguente nuova formulazione dell'emendamento 17.3, volto a definire un tetto di spesa al termine dell'articolo 17:

*Al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «possono provvedere»; dopo le parole: «Forlì, Cesena, Parma», aggiungere le seguenti: «Reggio Emilia, Modena» e sostituire le parole: «gennaio, febbraio e ottobre 1996» con le parole: «gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21».*

17.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 17.300, 17.301 e 17.303; parere ugualmente contrario e invito al ritiro per quanto riguarda i restanti emendamenti.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 17.3 nel testo riformulato dal relatore; inoltre invito al ritiro per quanto riguarda i restanti emendamenti, in particolare per quel gruppo di emendamenti che estenderebbe alla provincia di Messina le provvidenze previste dal testo in esame, con la precisazione che nella provincia di Messina, come del resto in altre zone della Sicilia, è in corso un programma molto intenso che utilizza un fondo di circa 300 miliardi destinato proprio al risanamento delle situazioni idrogeologiche, di cui una parte consistente è appunto destinata alla provincia di Messina.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.301 è stato ritirato dai presentatori e trasformato in ordine del giorno; prego quindi il senatore segretario di darne lettura.

MEDURI, *segretario*:

«Il Senato,

premesso che la provincia di Messina, sconvolta dal nubrifragio dell'ottobre 1996, è stata oggetto dell'apposita ordinanza (n. 2479 del 19 novembre 1996) in forza della quale sono stati attuati alcuni interventi;

nonostante la regione abbia pienamente attuato l'ordinanza e per quanto attiene gli interventi infrastrutturali abbia già in corso quelli di propria competenza, per i quali, tra l'altro, ha attinto alle proprie risorse con circa 20 miliardi ed ha in corso di progettazione esecutiva i rimanenti, si dà il caso che gli articoli 17 e 21 del decreto-legge sottoposto oggi alla nostra attenzione prevedano finanziamenti da parte dello Stato dei piani infrastrutturali delle regioni Emilia-Romagna e Calabria, omettendo l'inserimento della provincia di Messina;

si rileva, inoltre, che gli *iter* procedurali (ordinanza, formazione dei piani, attuazione degli stessi) sono identici per tutte le regioni interessate e che la Regione siciliana ha pienamente attuato quanto disposto e che l'ammissione al finanziamento consentirebbe la realizzazione immediata di lire 116 miliardi di opere pubbliche nella provincia di Messina, fra cui provvedimenti di particolare rilevanza ai fini della salvaguardia idraulica di vaste aree;

visto che sono state prese in considerazione l'Emilia-Romagna e la Calabria,

impegna il Governo:

ad attivare le procedure per l'inserimento della provincia di Messina».

9.3039.600      GERMANÀ, PETTINATO, ASCIUTTI, CENTARO, GRECO, RAGNO,  
MUNGARI, MINARDO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi associo al parere testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.300, su cui c'è il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato ritirato dal presentatore che ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. 600. Stante il parere favorevole del Governo l'ordine del giorno non verrà posto in votazione. L'emendamento 17.303 è ritirato.

L'emendamento 17.3 è stato riformulato come segue:

Al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «possono provvedere»; dopo le parole: «Forlì, Cesena, Parma», aggiungere le seguenti: «Reggio Emilia, Modena» e sostituire le parole: «gennaio, febbraio e ottobre 1996» con le parole: «gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996».

Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dalla Commissione, nel nuovo testo.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 17.304, 17.305, 17.306, 17.308 e 17.307.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 18.

*(Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996)*

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per

i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali.

3. Alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonché alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonché le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale

di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «alla spesa» inserire le seguenti: «per la demolizione.».*

18.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, al fine del recupero dell'immobile stesso».*

18.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 6, dopo la parola: «immobili» inserire le seguenti: «di cui ai commi 1 e 5».*

18.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

GIOVANELLI, *relatore*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 19.

*(Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996)*

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione provvede:

a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;

b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;

c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

3. Al fabbisogno stimato in lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), e in lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «immobili privati» inserire le seguenti: «, anche destinati ad attività produttive».*

19.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)».*

19.2

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996».

19.3 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Gli emendamenti 19.2 e 19.3 si danno per illustrati. Riformulo l'emendamento 19.1 come segue: «Al comma 1, lettera c) dopo le parole: "immobili privati" inserire le parole: "anche destinati ad attività produttive". Sempre al comma 1 la parola: "provvede" è sostituita dalle seguenti: "possono provvedere".

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), è di lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), con le disponibilità di cui all'articolo 21".

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, con la nuova riformulazione dell'emendamento 19.1 si introduce un tetto di spesa ed il parere contrario, precedentemente espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, viene così superato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dalla Commissione, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.3 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 20 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 20.

*(Modalità di attuazione degli interventi)*

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, e 11.

2. Le provvidenze già concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).

3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonché a stabilire le relative modalità e disposizioni operative.

4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise interessati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984)*

1. Per il completamento degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici inclusi nelle fasce A e D di cui all'articolo 9, comma 14, dell'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 dei comuni dichiarati danneggiati a seguito degli eventi sismici del maggio 1984 nelle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise è disposto un ulteriore finanziamento di lire 300 miliardi».

STANISCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 21.

(*Norma di copertura*)

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «per la regione Calabria» aggiungere le parole: «e pari a lire 116 miliardi per la regione Sicilia.».*

21.300

MINARDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ed a lire 7 miliardi annui» con le altre: «, a lire 7 miliardi annui, e fino a lire 10 miliardi annui.».*

21.301

MINARDO

*Al comma 1, dopo le parole: «Al relativo onere a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede» inserire le seguenti: «per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e per gli anni dal 1999 al 2017.».*

21.2 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 21.300 e 21.301 sono decaduti.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione insiste per il mantenimento dell'emendamento 21.2 dal momento che la 5ª Commissione permanente ha espresso una nuova valutazione.

PRESIDENTE. Senatore Morando, intende intervenire?

MORANDO. Sì, signor Presidente. Si tratta dell'unico caso, tra quelli presi in esame, nel quale si è verificato un errore materiale. Infatti, il parere era sì contrario, ma non ai sensi dell'ex articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 22.

*(Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997)*

1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia è autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorità individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.

2. Gli enti locali attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

3. Al relativo onere, per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando,

quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province».*

22.1 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

L'emendamento si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 23.

*(Ulteriori interventi urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996)*

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. «Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rim-

borsi, recuperi e concorsi vari» (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) per il 15 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. «Funzionamento» (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate;

b) per il 45 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 4.2.1.3. «Calamità naturali e danni bellici» (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici-Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;

c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.

2. Gli enti, le società partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.

3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,

n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia già stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «unità previsionale di base 4.2.1.3», con le altre: «unità previsionale di base 6.2.1.9».*

23.1 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'Amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1998 all'uopo utilizzando il relativo accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali ed ambientali».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 23 con la seguente: «(Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonchè a favore del complesso di San Costanzo al Monte).*

23.3 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis.* Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

*6-ter.* Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997.

*6-quater.* Al comma 1 dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

*6-quinquies.* Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

*6-sexies.* All'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

*«6-bis.* Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonchè le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo".

6-*septies*. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, lettera c), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 11, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-*octies*. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza.

23.5 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 le parole: «1996 e 1997», sono sostituite dalle seguenti: «1996, 1997 e 1998».

23.300

COLLA, AVOGADRO, BRIGNONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Le imprese non costituite in forma di società di capitale dichiarate danneggiate dall'alluvione che hanno stipulato contratti di mutuo con la GEPI conteggiano il biennio di preammortamento di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'industria 17 gennaio 1995 a decorrere dalla data effettiva dell'erogazione delle somme mutate. Tali imprese mutuatarie hanno diritto di ottenere dalla GEPI la rinegoziazione dei mutui contratti al fine di consentire il rimborso degli stessi entro un termine di dieci anni».

23.301

ZANOLETTI, RONCONI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968)*

1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

“11. Alle funzioni statali attinenti l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987.

11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice”.

2. Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme già autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968».

23.0.1 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Semplificazioni delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982)*

1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni con-

tenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attività di ricostruzione;

b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorità alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.

2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.

3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12 del presente decreto, in quanto applicabili».

23.0.13 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Semplificazioni delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982)*

1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le competenze e le funzioni dirette a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32. Le regioni possono esercitare le funzioni tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) delegare ai comuni, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate;

b) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni, con priorità per le sistemazioni abitative dei nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili.

2. Le regioni e gli enti locali, ai fini dell'accelerazione e del controllo degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 12, del presente decreto.

3. In caso di inerzia delle regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato».

23.0.200

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Semplificazioni delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982)*

1. Le regioni Basilicata e Campania provvedono ad emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) attribuire ai comuni la gestione delle attività di ricostruzione;

b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorità alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.

2. In caso di inerzia delle regioni nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1 sono emanate con decreto dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

3. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.

4. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12 del presente decreto, in quanto applicabili».

23.0.300

IL RELATORE

*All'emendamento 23.0.16, al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.».*

23.0.16/300

FIGURELLI

*All'emendamento 23.0.16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 21 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, come modificato dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1995, è prorogato di ulteriore due anni».

23.0.16/301

CENTARO

*All'emendamento 23.0.16, al comma 3, dopo la parola: «edifici», inserire la seguente: «privati».*

23.0.16/302

CENTARO

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990)*

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificata dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale";

*b)* all'articolo 1, comma 2, lettera *i)-ter*, dopo la parola "immobili" sono aggiunte le parole: " , da parte dei comuni";

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, introdotto dal comma 1, lettera a) del presente decreto e provvede alla revisione del programma di cui all’articolo 2 della citata legge n. 433 del 1991 precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore”;

3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall’articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la Regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all’articolo 14, commi da 1 a 9, 12 e 14 del presente decreto, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.».

23.0.16 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990)*

1. Al fine di accelerare l’opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificata dall’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) sono aggiunte le parole: “Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l’acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell’immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l’area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale”;

b) all’articolo 1, comma 2, lettera i)-ter, dopo la parola “immobili” sono aggiunte le parole: “, da parte dei comuni”;

c) all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comitato tecnico, nomina-

to dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predisporre altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore”;

2. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione Siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1, 3, 8, 12 e 14 del presente decreto, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.».

23.0.310

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433: “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e successive modificazioni e integrazioni”. Norme di accelerazione e controllo degli interventi)*

1. Al fine di accelerare, nelle province della Sicilia orientale, tutte le attività volte alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri nascenti dall'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto, ivi compresi gli oneri necessari per il funzionamento degli uffici regionali in relazione allo straordinario e/o alle missioni per il personale regionale e per quello assunto a contratto, per i costi di redazione dei programmi, ivi comprese le attrezzature fisse, valutati in lire 5.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni il Dipartimento nazionale della protezione civile e la Presidenza della Regione siciliana stipuleranno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una intesa istituzionale di programma

ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Sono, pertanto, abrogati: l'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e il comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 luglio 1997, n. 228. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: "assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "assessore regionale alla Presidenza". Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge n. 433 del 1991 sono abrogate le parole: "redatti dagli ufficiali del Genio civile e dagli uffici tecnici degli enti locali"».

23.0.312

CENTARO, GERMANÀ

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-bis.

*(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991 n. 433 riguardante gli eventi sismici verificatisi in Sicilia orientale il 31 dicembre 1990)*

*a)* Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 della Legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni e per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonchè per integrare le strutture regionali di protezione civile, la Regione Siciliana è autorizzata ad avvalersi del personale *ex* ITALTER mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili, e comunque fino al completamento delle procedure tecnico-amministrative ivi previste dalla legge n. 433 del 1991;

*b)* è abolito l'articolo 4 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni. Per la programmazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1991, il Governo e la Regione Siciliana utilizzeranno l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

*c)* alla copertura finanziaria degli organi nascenti dal comma *a)* del presente articolo, ivi compresi gli oneri previsti per il funzionamento degli uffici, di straordinario e di missione per il personale regionale nonchè per quelli impegnati nelle attività di cui al comma *a)*, per i costi di redazione dei programmi ivi comprese le attrezzature fisse, valutata in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni».

23.0.313

MAGNALBÒ, MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MARRI, CORTELLONI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Ulteriori disposizioni concernenti la legge n. 433 del 1991)*

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni e per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonché per integrare le strutture regionali di protezione civile, la Regione Siciliana è autorizzata ad avvalersi del personale *ex ITALTER* mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili, e comunque fino al completamento delle procedure tecnico-amministrative ivi previste dalla legge n. 433 del 1991.

2. È abolito l'articolo 4 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni. Per la programmazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1991, il Governo e la Regione Siciliana utilizzeranno l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Alla copertura finanziaria degli organi nascenti dal comma *a)* del presente articolo, ivi compresi gli oneri previsti per il funzionamento degli uffici, di straordinario e di missione per il personale regionale nonché per quelli impegnati nelle attività di cui al comma *a)*, per i costi di redazione dei programmi ivi comprese le attrezzature fisse, valutata in lire 5 milioni annui a decorrere dal 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni».

23.0.315

MINARDO

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 23-bis.

1. Al fine di effettuare gli interventi di emergenza e di prevenzione che siano resi necessari dalla mancata attuazione in Sicilia delle norme di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche di cui alla legge n. 183 del 1989 e alla legge n. 36 del 1994 e dalla inesistenza di una normativa regionale in materia di protezione civile, il Governo può nominare Commissari *ad acta*. Gli oneri finanziari conseguenti sono posti a carico del fondo di cui alla legge n. 142 del 1991 come determinata dalla tabella C della legge finanziaria o possono essere inseriti nel piano di riparto delle risorse di cui alla quota statale dell'8 per mille».

23.0.314 (Nuovo testo)

FIGURELLI, PETTINATO

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Misure contro gli incendi boschivi)*

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.

2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto, di cui al comma 1.

3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione di nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, è altresì autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni nel 2000.

4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi *Canadair* CL 215 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998 e successive proiezioni, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.12 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*All'emendamento 23.0.14, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1996 n. 576 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228».*

23.0.14/300

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Altre misure di protezione civile)*

1. Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti.

3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilità 6 «Dipartimento protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sui capitoli di cui al centro della responsabilità 4 «Difesa del suolo» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.

*3-bis.* Nel caso in cui si verificano eventi calamitosi che colpiscono i beni privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento».

23.0.14 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

premesso che:

la città di Assisi, duramente colpita dal terremoto, è un centro di pellegrinaggio di enorme afflusso turistico;

il ruolo di questa città storica sarà determinante durante il grande Giubileo;

i danni subiti dalla città creano una situazione di grave disagio ai cittadini ed ai turisti;

il provvedimento in questione non garantisce interventi di ricostruzione a tutti gli edifici danneggiati nella città di Assisi;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché il relativo dissesto idrogeologico possa essere definitivamente sanato;

ad introdurre la possibilità che gli edifici del comune di Assisi localizzati all'interno dell'area che delimita la zona in frana, che non concorrano ad altro titolo alle provvidenze di cui al disegno di legge in esame, possano usufruire di agevolazioni analoghe a quelle contenute nello stesso disegno di legge.

9.3039.101.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3039 «Interventi urgenti in favore delle zone terremotate»,

premesso che:

la città di Assisi duramente colpita dal terremoto è un centro di pellegrinaggio e di enormi afflussi turistici;

il ruolo di questa città storica sarà determinante durante il Grande Giubileo;

i danni subiti dalla città creano una situazione di grave disagio ai cittadini ed ai turisti;

il provvedimento in questione non garantisce interventi di ricostruzione a tutti gli edifici danneggiati nella città di Assisi,

impegna il Governo:

ad introdurre la possibilità che gli edifici del comune di Assisi localizzati all'interno dell'area che delimita la zona in frana possano usufruire delle agevolazioni contenute nel decreto.

9.3039.5.

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

premesso che:

la legge 28 ottobre 1986, n. 730, all'articolo 2, reca disposizioni riguardanti l'attuazione di interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitanti minacciati da fenomeni franosi,

per la realizzazione di tali interventi, compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazioni, direzioni, sorveglianza e collaudo dei lavori, è stata autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la complessiva spesa di trenta miliardi;

di questi, circa 8 miliardi risultano essere stati stanziati per gli interventi riguardanti i fenomeni franosi in comune di Assisi;

risulta altresì che gran parte di tali fondi non sono stati spesi, impegna il Governo:

nell'ambito del recupero delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 23-bis (em. 23.0.14) a promuovere tutti gli interventi necessari per assicurare la salvaguardia degli abitanti ed il consolidamento delle aree minacciate da dissesto idrogeologico e dai fenomeni franosi in comune di Assisi.

9.3039.150.

SEMENZATO

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Personale dell'Istituto nazionale di geofisica)*

1. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale ed alla ricerca geofisica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi annui per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro denominata «fondo speciale» per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

23.0.15 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

23-bis. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale e alla ricerca geofisica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi annui per gli anni 1998/2000 e a regime, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile».

23.0.400 (già 13.101)

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

23-bis. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del Servizio sismico nazionale, assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale, alla ricerca geofisica ed alla riduzione del rischio sismico, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 7 miliardi per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro denominata «fondo speciale» per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

23.0.316

ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Gli emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati. Metto ai voti l'emendamento 23.1 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 23.3 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ha chiesto di intervenire il relatore. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI, *relatore*. Il testo dell'emendamento 23.5 è stato riformulato nel senso di inserire al comma 6-*sexies*, quarto rigo, dopo le parole: «risorse disponibili» le altre: «iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro all'Unità Previsionale di Base 3.2.18 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda».

PRESIDENTE. Senatore Morando, a seguito di tale nuova formulazione dell'emendamento, intende intervenire?

MORANDO. Sì, signor Presidente. Il Tesoro, che in sede di Commissione aveva espresso parere contrario, inducendo la Commissione a comportarsi di conseguenza sulla base dell'*ex* articolo 81 della Costituzione, ha adesso inviato una nota con la modifica del suo parere, in relazione in particolare al punto 6-*quater* dell'emendamento in cui si fa

presente che si tratta di risorse relative all'alluvione del novembre 1994, rimodulate nella tabella F della legge finanziaria per il 1998.

Quindi, sulla base di questo parere ed anche di una nota analoga che ci è stata inviata soltanto questa mattina a proposito del comma 6-*sexies*, in cui si fa presente che si tratta delle medesime risorse di cui al predetto comma 6-*quater*, il nostro parere contrario non è più riferito alla insufficiente copertura finanziaria.

Lo specificare l'unità previsionale di base alla quale si fa riferimento era condizione per il nostro mutamento di parere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.5 (Testo corretto), presentato dalla Commissione, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione degli emendamenti 23.300 e 23.301.

GIOVANELLI, *relatore*. Invito i presentatori al ritiro di questi emendamenti.

COLLA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 23.300.

RONCONI. Anche noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 23.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 23.0.13, 23.0.200 e 23.0.300, che trattano la stessa materia, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 23.0.300 presentato dal relatore.

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 23.0.16/300 e 23.0.16/302, mentre è contrario sull'emendamento 23.0.16/301.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Il parere è ovviamente favorevole sugli emendamenti 23.0.1 e 23.0.13. Sul 23.0.16/300 il parere è favorevole così come sul 23.0.16/301. Chiedo invece il ritiro degli emendamenti 23.0.16/301 e 23.0312; ritiro a mia volta gli emendamenti 23.0.200 e 23.0.300.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1 (Nuovo testo), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 23.0.13 (Nuovo testo), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 23.0.200 e 23.0.300.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.16/300.

GIOVANELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Figurelli se l'emendamento 23.0.16/300, che è riferito al comma 2 dell'emendamento 23.0.16 (Testo corretto), possa anche riferirsi al comma 2 del successivo emendamento 23.0.310.

\* FIGURELLI. Sì, può essere esteso anche al comma 2 dell'emendamento 23.0.310, nel senso che il riferimento alla norma regionale costituisce una specificazione di quanto è già contenuto nel testo...

MORANDO. Allora il riferimento al comma 2 dell'emendamento 23.0.16 è sbagliato, perchè bisognerebbe riferirsi al comma 3. C'è un equivoco.

FIGURELLI. La mia proposta modificativa dovrebbe riferirsi al penultimo rigo del comma 3 dell'emendamento 23.0.16 (Testo corretto).

MORANDO. È giusto, perchè diventa comma 3.

FIGURELLI. Il medesimo emendamento si può riferire anche, come io propongo di fare, all'emendamento 23.0.310, secondo comma.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, credo si possa risolvere il problema, occorre farlo però evitando un equivoco. Il fatto è che, se il subemendamento Figurelli è riferito all'emendamento 23.0.16, nel testo del subemendamento stesso si dovrebbe fare riferimento al comma 3 e non al comma 2 dell'emendamento 23.0.16. Infatti, nel comma 2 non è contenuta l'espressione: «del presente decreto», recata invece dal comma 3. Qualora il subemendamento Figurelli si riferisse, invece, all'emendamento 23.0.310, il suo testo, così come è - sbagliato - paradossalmente andrebbe bene, perchè nell'emendamento 23.0.310 l'espressione: «del presente decreto» è contenuta nel comma 2. Possiamo allora riferire il subemendamento 23.0.16/300 all'emendamento 23.0.310 e lasciare così il riferimento al comma 2, ma solo a cagione dell'equivoco che ho cercato di spiegare prima.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla votazione del subemendamento Figurelli quando arriveremo ad affrontare l'emendamento 23.0.310.

Il senatore Centaro accoglie l'invito che gli è stato rivolto di ritirare l'emendamento 23.0.16/301?

CENTARO. Sì, lo ritiro. Penso inoltre che anche il subemendamento a mia firma che segue, il 23.0.16/302, debba essere riferito al comma 2 dell'emendamento 23.0.310.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, penso sia necessario precisare che in sede di Commissione bilancio, al fine di superare il parere contrario ai sensi dell'ex articolo 81 della Costituzione, è intervenuta la scelta di riferire i subemendamenti che stiamo esaminando all'emendamento 23.0.310. Altrimenti, in quanto riferiti a un emendamento su cui la 5<sup>a</sup> Commissione mantiene il suo parere contrario, indurrebbero all'approvazione di un emendamento che bisognerebbe votare con il sistema elettronico. Ribadisco quindi la necessità di riferire i due subemendamenti all'emendamento 23.0.310, ritirando l'emendamento 23.0.16.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 23.0.16.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 23.0.16/301 è stato ritirato dal senatore Centaro. Ricordo altresì che gli emendamenti 23.0.16/300 e 23.0.16/302 si intendono riferiti al comma 2 dell'emendamento 23.0.310. Ciò premesso, metto ai voti l'emendamento 23.0.16/300, presentato dal senatore Figurelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 23.0.16/302, presentato dal senatore Centaro, con l'intesa che è riferito al comma 2 e non 3.

**È approvato.**

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 23.0.310, vorrei sapere dal senatore Morando come è stata superata dalla Commissione bilancio la contrarietà ad esso ai sensi dell'ex articolo 81 della Costituzione.

MORANDO. Si è chiarito questa mattina che il nostro parere contrario riguardava il 23.0.16 e non anche il 23.0.310 che erroneamente era stato ritenuto identico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.310, presentato dal relatore, nel testo emendato.

**È approvato.**

Onorevole relatore, può ripetere il parere espresso a proposito dell'emendamento 23.0.312?

GIOVANELLI, *relatore*. Chiedo ai proponenti di ritirarlo.

CENTARO. Accolgo la proposta del relatore e ritiro l'emendamento.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 23.0.313.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 23.0.315 si intende decaduto.

Comunico che il senatore Figurelli ha modificato il secondo periodo dell'emendamento 23.0.314 come segue. Al sesto rigo, dopo la parola: «conseguenti» inserire le altre: «alla nomina»; sopprimere il periodo dalle parole: «o possono essere inseriti» fino alla fine.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole alla nuova formulazione proposta dal senatore Figurelli.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, noi siamo fortemente critici e quindi contrari a questo emendamento, che ci sembra più un emendamento politico e punitivo nei confronti di chi amministra la regione Sicilia. Innanzitutto non capiamo perchè – come è successo in un altro caso, quello della Calabria – si intenda limitare l'autonomia di una regione, fra l'altro a statuto speciale. Se poi, quanto a difesa del suolo e a legge sulle risorse idriche, il Ministro dei lavori pubblici e quindi il Governo e la maggioranza intendono che tali leggi, come è giusto, siano applicate in tutte le regioni d'Italia, allora, caro Sottosegretario – mi rivolgo a lei perchè rappresenta il Governo – bisogna fare un discorso complessivo. In tal caso, venga qui il Governo, ci presenti una relazione sulla mancata applicazione delle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche e dopo si decida di nominare commissari per tutte le situazioni in cui questo accade. Farlo solo per la Sicilia, approfittando di questo provvedimento e ricorrendo ad un emendamento che poco ha a che fare con il terremoto di cui ci stiamo occupando, ci sembra veramente un fuor d'opera ed un fatto esclusivamente politico; ci pare che si vogliano nominare dei commissari del popolo, ai quali noi siamo stati sempre e siamo soprattutto oggi contrari.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Elia di porre attenzione a questo emendamento che prefigura la nomina di commissari *ad*

*acta* per inadempienze nel settore idrico da parte della regione Sicilia, che è regione dotata di autonomia speciale.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, sono veramente meravigliato che il senatore Figurelli, che è un siciliano e che dovrebbe rispettare per primo lo statuto speciale della sua terra, peraltro governata da una giunta che dialoga con l'opposizione, voglia nominare un commissario *ad acta* solo per la propria regione e non anche per tutte le altre regioni d'Italia. Anche esse dovrebbero eventualmente essere assoggettate a queste forme di controllo.

La nomina solo per la Sicilia è chiaramente punitiva ed ha un taglio esclusivamente politico. Sono veramente meravigliato che tutto ciò avvenga, ancor più nei confronti di una regione a Statuto speciale, con tutte le problematiche di legittimità costituzionale che ciò comporta.

FIGURELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FIGURELLI. Credo che non ci sia motivo di meraviglia perchè la Sicilia e non le altre regioni. Infatti, non si parla della regione siciliana in generale e non si escludono le altre regioni in generale; si parla di una situazione che è incontrovertibile, che è un dato di fatto, e cioè la situazione determinata dalla mancanza di attuazione della legge sulla difesa del suolo e della legge sulle risorse idriche. Ci si riferisce alla condizione specifica e grave, nella quale versa la Sicilia, della mancanza di una normativa regionale sulla protezione civile.

Sono autonomista, anzi fortemente autonomista e al senatore Centaro, che mi ricorda la necessità di difendere l'autonomia, voglio dire che la *ratio* ed il fine di questo emendamento non sono affatto quelli di porre limiti all'autonomia siciliana, bensì di dare propositivamente – si legge bene questo emendamento – una prospettiva, di invitare la regione siciliana e le sue istituzioni a usare davvero l'autonomia e a farla valere. Mi riferisco cioè al fatto che alla Sicilia venga data, secondo le straordinarie potenzialità che lo Statuto autonomistico offre a tale regione, una legge sulla protezione civile, una normativa per la difesa del suolo ed una normativa per il governo delle risorse idriche, contro la gravità della situazione di squilibri e dissesti idrogeologici che comportano gravi pericoli per la natura, per la vita civile e anche per le opere realizzate dall'uomo nella storia.

Perchè dico che questo emendamento non è di limite, ma è anzi di esaltazione di quei poteri autonomistici che invito a far effettivamente valere? Perchè in esso si parla di interventi di emergenza e di prevenzione «che siano resi necessari»; si usa il congiuntivo per affermare che tali interventi di emergenza e prevenzione potrebbero in futuro rendersi

necessari per la mancanza storica e perdurante di queste normative, e poi si dice che il Governo può nominare, nel caso di questa eventualità.

Pertanto, questo è un invito a che la regione siciliana, secondo il suo Statuto e i suoi poteri, si dia le leggi di protezione civile, di governo della difesa del suolo e di governo delle acque.

PRESIDENTE. Prego il relatore di tener conto che non possiamo avviare nuovamente un dibattito su un emendamento che avrebbe bisogno di un supporto normativo diverso, soprattutto in merito alle regioni a statuto speciale.

Non è facile da parte del Governo porre in essere provvedimenti sostitutivi rispetto ad inadempienze che devono essere rilevate attraverso una normativa di carattere economico-programmatico.

Invito comunque il relatore a pronunziarsi nuovamente ma vorrei dei sì o dei no secchi, perchè altrimenti sarò costretto a rinviare il seguito della discussione del provvedimento in esame al pomeriggio, mentre avremmo dovuto concludere questa discussione al massimo entro le ore 13,30 di questa mattina.

\* GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che le considerazioni emerse nella discussione mi inducono a modificare il parere che ho espresso e a chiedere al senatore Figurelli il ritiro dell'emendamento per i delicati profili di costituzionalità sottesi alla autonomia regionale siciliana, ma soprattutto in considerazione del fatto che in questa materia la cosiddetta legge Bassanini ha concesso una delega ampia al Governo per quanto riguarda la difesa del suolo, e che tutto questo argomento è in discussione nella Commissione Cerulli Relli. Avevo ritenuto che la nomina di commissari *ad acta*, che sono utilizzati normalmente per le situazioni di calamità, potesse non essere ritenuta come una particolare violazione dell'autonomia regionale siciliana.

Ma, a ben vedere, ascoltando anche le osservazioni fatte, credo di dover prendere atto che la mia opinione non era corretta e che anche il senatore Figurelli dovrebbe considerare la questione di costituzionalità, la delega Bassanini e ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, lei ritira il suo emendamento?

\* FIGURELLI. Signor Presidente, avevo chiesto la parola prima che intervenisse il senatore Giovanelli perchè le osservazioni che lei, signor Presidente del Senato, ha fatto relativamente alla necessità di un ulteriore supporto normativo e di una ulteriore riflessione mi convincono e mi inducono a ritirare l'emendamento.

Tuttavia, nel momento stesso in cui ritiro l'emendamento, per le argomentazioni usate dal presidente del Senato, voglio respingere l'opinione che questo emendamento presenti vizi di incostituzionalità.

Tengo anche a dire al Presidente della Commissione ambiente che vi sarà l'opportunità di verificare anche attraverso altri atti la situazione di grave violazione dei poteri autonomistici dall'interno stesso della Si-

culia, di rinuncia alla possibilità di operare per la difesa del suolo, delle acque e per la protezione civile.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Figurelli per la disponibilità che ha dimostrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 23.0.12 (Testo corretto).

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.12.

DOLAZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOLAZZA. Signor Presidente, vorrei che fosse noto che con le righe di questo emendamento facciamo una delle più grandi opere di gioco amministrativo. Nel dedalo delle polizie che ci sono in Italia, con queste quattro righe istituimo un reparto elitrasmportato di polizia di Stato all'interno del corpo della guardia forestale.

Ci impegniamo, inoltre, ad una spesa di 330 miliardi per comprare 22 elicotteri; ne spendiamo altri 80 per i piloti, le basi operative, gli *hangar* e i magazzini. Stiamo istituendo un corpo che in Italia non esiste ancora.

Vorrei inoltre specificare che si è calcolata una spesa di 15 miliardi per velivoli che oggi sul mercato costano dagli 8 ai 10 miliardi.

Non solo: dopo aver previsto l'acquisto di 22 velivoli per la guardia forestale, si delineano compiti che sono già svolti dai pompieri, dai carabinieri e da 40 aziende che operano per l'antincendio sul territorio italiano e hanno contratti con le regioni.

Facendo i conti meglio, si scopre che queste aziende in totale costeranno un po' meno di un nuovo corpo di polizia elitrasmportato. Questa mi sembra una operazione alquanto discutibile, inserita peraltro in un decreto che riguarda il terremoto e non le istituzioni di un reparto elitrasmportato di 22 elicotteri.

Forse farà piacere a qualcuno avere un reparto nuovo, ma andarne ad istituirne con questo articolo uno nuovo, che va a sovrapporsi ad altri già esistenti, mi sembra assurdo, dispendioso ed estremamente subdolo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha chiesto di pronunziarsi sull'emendamento in esame. Ne ha facoltà.

\* BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, in realtà non si tratta di andare a costituire una nuova struttura operativa in quanto il corpo forestale dello Stato già esiste...

DOLAZZA. Ma il reparto eli-trasmportato della Forestale non esiste!

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Dolazza, per cortesia. Il corpo forestale esiste e possiede un nucleo elicotteri che interviene soprattutto nella campagna degli incendi boschivi. Inoltre una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate svoltasi nei mesi scorsi ha deciso una razionalizzazione nell'uso dei mezzi aerei nella campagna anti-incendi boschivi – che è l'unica responsabilità che rimane allo Stato, in base anche a sentenze della Corte costituzionale – ed ha previsto il potenziamento degli elicotteri dei Vigili del fuoco.

Per quanto riguarda il tipo di elicottero che andrà ad essere acquistato, quelle indicate sono cifre di riferimento generiche, perchè non c'è il minimo dubbio che dovrà essere espletata una gara europea per l'acquisizione di tali elicotteri; quindi quelli che a parità di prestazione risulteranno economicamente più vantaggiosi, saranno quelli che verranno acquisiti dall'amministrazione.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei che ci fosse più correttezza. Parliamo di terremoto e di interventi urgenti in altre zone e in realtà quando l'opposizione deve discutere i suoi emendamenti gli si chiede di non far perdere tempo; quando invece la maggioranza discute i suoi emendamenti, che tra l'altro non c'entrano un bel niente, con l'oggetto della discussione e fa perdere tempo, non si richiama la maggioranza. Credo che dovremmo essere posti tutti allo stesso livello. Esprimo comunque parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.12 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 23.0.14/300 presentato dal Governo.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.14/300, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.14 (Testo corretto), presentato dalla Commissione, sul quale, ricordo, c'era un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiedo al senatore Morando se intende intervenire.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei ricordare che il Governo quando deve realizzare queste operazioni, sulla base della nuova legge relativa alla struttura del bilancio, può tranquillamente ricorrere ai cosiddetti DAR, cioè decreti di accertamento residui e non infarcire tutti i provvedimenti con queste iniziative.

In ogni caso, è stato chiarito che nella recente proposta del Consiglio dei ministri, a proposito dei futuri decreti di accertamento, tutte le somme relative al Dipartimento della protezione civile sono conservate, per quanto riguarda l'anno 1998, tra residui accertati.

Pertanto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento in esame rimane contrario, ma senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.14 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Chiedo ora al rappresentante del Governo di pronunziarsi sugli ordini del giorno nn. 101, 5 e 150.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sia sull'ordine del giorno n. 101 presentato dalla Commissione, sia sui successivi ordini del giorno nn. 5 e 150.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, se i presentatori non insistono, non è necessario porli in votazione. Do lettura del testo riformulato dell'emendamento 23.0.15.

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Articolo 23-bis.

1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza permanente delle aree a rischio del territorio nazionale e di fornire con immediatezza al Dipartimento della protezione civile i dati tecnici necessari per la gestione delle emergenze, l'organico dell'Istituto Nazionale di Geofisica è determinato in 220 unità. L'Istituto Nazionale di Geofisica può, nell'ambito delle disponibilità di organico, assumere personale, attingendo anche a quello attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2,5 miliardi annui per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.15 (Testo riformulato)

LA COMMISSIONE

Do lettura dell'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 23.0.400:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3039 riguardante gli interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone compite da eventi calamitosi,

premessi che

l'articolo 23-*bis* proposto dalla Commissione prevede misure a favore del personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale e alla ricerca geofisica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,

impegna il Governo:

a considerare l'estensione dello stesso trattamento anche al personale che si trova alle stesse condizioni presso l'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste e il Servizio Sismico Nazionale.

9.3039.1000

CAMERINI, VOLCIC, POLIDORO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno, anche se la riformulazione dell'emendamento 23.0.15 in gran parte ne assorbe il contenuto.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, il nostro parere contrario sull'emendamento 23.0.15 era motivato da un difetto di quantificazione ed era fondato tanto è vero che la quantificazione è stata modificata. Una comunicazione il Ministero del tesoro sostiene che la quantificazione corretta è di 2,5 miliardi. Essendo stato così riformulato il testo, il parere è favorevole.

BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento nel testo riformulato. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.15, nel testo riformulato, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'ordine del giorno n. 1000 non sarà posto ai voti.  
L'emendamento 23.0.316 è precluso dalla precedente votazione.  
Ricordo che il testo dell'articolo 24 è il seguente:

Articolo 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

RONCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Onorevoli colleghi, per accelerare i tempi ricordo comunque che è possibile consegnare dichiarazioni di voto scritte.

RONCONI. Signor Presidente, voglio solo aggiungere un'appendice verbale, fermo restando che consegnerò la mia dichiarazione di voto scritta. Non posso però esimermi dal sottolineare come quest'Aula sia stata troppo, in modo preoccupante, assente rispetto all'approfondimento e all'approvazione di un decreto che comporta la spesa di 3600 miliardi e che caratterizzerà la ricostruzione dell'Umbria e delle Marche.

Voglio anche sottolineare, signor Presidente, che se questo decreto oggi verrà approvato dal Senato sarà dovuto esclusivamente al senso di responsabilità dell'opposizione, visto che la maggioranza è stata sempre e continuamente assente. (*Applausi dal senatore Specchia. Proteste della senatrice Barbieri*).

PARDINI. Ma se siete stati in due per tutta la seduta!

PRESIDENTE. Prendiamo atto che ci sono senatori di buona volontà che sono presenti da questa mattina: alcuni soltanto, visto l'andamento.

Metto ai voti il disegno di legge n. 3039 composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi».

**È approvato.**

Il disegno di legge n. 2839 resta pertanto assorbito.

Ringrazio tutti i senatori per aver collaborato efficacemente a concludere l'esame del provvedimento in una mezza giornata soltanto.

Tenuto conto dell'ora, comunico che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17 anzichè alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,45*).

---

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 331**Dichiarazione di voto finale del senatore Ronconi  
sul disegno di legge n. 3039**

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, la conclusione dell'*iter* – almeno al Senato – di questo decreto evidenzia come il Governo e questa maggioranza abbiano difeso, in modo perfino ingiustificato, alcuni aspetti del decreto stesso che – a mio avviso – si sarebbero dovuti assolutamente modificare.

Al di là di trionfalismi che anche in questa Aula sono riecheggianti con troppa frequenza vorrei ricordare, colleghi senatori, che non è vero che la fase dell'urgenza è stata priva anche di ritardi, inadempienze e disorganizzazioni.

In alcuni centri i soccorsi sono giunti con grave ritardo, e penso in modo particolare a Nocera Umbra dove dopo le scosse distruttive continuavano a volteggiare gli elicotteri, ma a non arrivare i soccorsi che in larga parte venivano intercettati nelle città e nei borghi a valle.

E poi le roulotte, molte delle quali – pare e su questo mi attendo una parola di chiarezza da parte del Sottosegretario – al posto della targa avevano in ben evidenza un cartello con il nome e il cognome del politico di riferimento evidentemente, per una più facile e mirata assegnazione. Molte roulotte giunte in condizioni veramente disastrose; sporche, con dei buchi sul tettino, inabitabili perchè maleodoranti.

E poi i *container* che dovevano ospitare tutti i terremotati entro Natale, ma così non è stato se è vero come è vero che molte famiglie di coltivatori diretti ancora oggi, ad oltre 5 mesi dal sisma, attendono un ricovero.

E poi squallidi tentativi di facile propaganda, come le consegne dei moduli abitativi a Colfiorito di fronte a tante telecamere, a tanti giornalisti per poi immediatamente ritirare le chiavi appena consegnate perchè i lavori non ultimati.

Tanti, troppi *container* da cui filtrava in abbondanza acqua e quindi sempre più difficili da abitare.

Signor Sottosegretario, deve riconoscere alla opposizione del Polo d'aver contestato tutto questo in modo sommesso, preoccupata comunque a non turbare gente già duramente privata.

Altrettanto – mi dispiace dirlo – non avviene dove è la sinistra all'opposizione e dove assistiamo a contestazioni spesso speciose, strumentali e non rispettose dei problemi della gente.

Noi vogliamo più di ogni altro sperare che la ricostruzione parta in tempi brevi e tuttavia dobbiamo rilevare che le perplessità già manifestate tutte vengono riconfermate.

Il tempo passa e anche questo eccezionale evento alla fine sarà de-rubricato e sempre più difficile reperire i finanziamenti necessari.

Si è voluto ignorare le disponibilità a ricostruire di ciasun cittadino, riservando invece il ruolo principale agli enti locali.

E tuttavia c'è il rischio di un mortale ingorgo burocratico che potrebbe rallentare drammaticamente i tempi della ricostruzione. Era proprio necessario ritagliare spazi di competenza alle regioni, alle province, alle sovrintendenze, ai comuni invece di riconoscere un solo ente di riferimento?

Certo so bene che è difficile pensare ad un beneficio da parte dello Stato sufficiente a ricostruire interamente le case distrutte. E tuttavia a questa gente tutt'altro che fortunata il Governo aveva il dovere di offrire di più.

La busta pesante, come è avvenuto in qualsiasi altro terremoto, facilitazioni per l'avvicinamento di dipendenti pubblici, un riconoscimento alla abnegazione e alla serietà di tanti insegnanti che per molti mesi invernali hanno dovuto percorrere centinaia di chilometri in più: ed è gente con uno stipendio quasi sempre inferiore ai 2 milioni.

Ho detto e ripeto, perchè la nostra preoccupazione rimane tutta anche dopo il passaggio in quest'Aula, che rispetto alle attività produttive si doveva fare di più.

C'è ancora un grave disagio in coloro che hanno attività produttive – almeno alcuni tipi di attività – che, per il terremoto hanno sofferto uno stop assai pesante a seguito di un mercato che anch'esso si è fermato.

Non mi pare che si possa essere soddisfatti in relazione alle soluzioni proposte dal decreto.

Onorevoli senatori, le zone colpite dal terremoto saranno interessate direttamente ed in modo eccezionale dai pellegrinaggi giubilari. Basta pensare ad Assisi, ma anche alla antica via giubilare Lauretana che conduceva i pellegrini da Loreto a Roma attraversando le Marche e l'Umbria.

Fra meno di due anni si ripeterà il grandioso pellegrinaggio giubilare e l'angoscia di una accoglienza, tra gente ricoverata in *container* e luoghi di culto inaccessibili, è sempre più reale.

C'è la sensazione di una sorta di fatalismo, di una sensazione di impotenza che impedisce di riprendere con rinnovato vigore una fase preparatoria pure indispensabile.

Decine e decine di luoghi di culto ancora e non si sa per quanto inaccessibili e solo puntellati, strade la cui percorribilità già difficile prima del sisma oggi ancor più problematica. Voglio dire che ad un evento eccezionale, il terremoto, ad un appuntamento straordinario, il Giubileo del millennio, sembra che non si riesca a rispondere con mezzi, strumenti e determinazioni altrettanto eccezionali.

Posso per parte mia convenire che è ben difficile manifestare una capacità di spesa immediata superiore a quella ipotizzata, ma allora e maggior ragione si richiedeva un maggior coraggio, più ambizione nel progettare una ricostruzione che avesse significato anche un rilancio definitivo per l'economia di quelle zone.

È difficile per me oggi ricordare ancora una volta quali erano le richieste e le attese. Riconosco che in qualche parte c'è stata una attenzione da parte del Governo, ma certo l'impianto complessivo, la determinazione rispetto a molte altre attese ci obbligherà ad una espressione di voto che sinceramente avremmo voluto evitare.

Infine, non c'è dubbio che un ruolo essenziale toccherà ai comuni, piccoli e grandi. Dalle loro capacità di organizzazione dipenderà in larga parte la qualità e i tempi della ricostruzione.

Gli amministratori dovranno compiere scelte difficili e pure garantendo grande trasparenza. Non si capisce perchè anche qui è stato vietato immaginare strumenti che, in una fase per tutti eccezionale, avrebbero rappresentato una garanzia sia per i cittadini che per gli stessi amministratori.

Si va verso una fase straordinaria anche nell'affidamento dei progetti e dei lavori e non si capisce perchè non si possa e non si debba pensare a straordinari mezzi di controllo democratico.

In definitiva ci dotiamo oggi di uno strumento legislativo che pensiamo possa garantire per i prossimi anni una ricostruzione di qualità e in tempi rapidi delle zone terremotate.

Continuiamo a manifestare grande rispetto a chi è stato duramente colpito dal terremoto, a chi non ha più la casa, il lavoro, a chi vive una situazione di grave disagio, in particolare gli anziani molti dei quali vedono affievolirsi le speranze di rientrare nelle loro case, i bambini che per sempre saranno segnati nei ricordi dal terremoto.

Solo questo, e non la qualità del decreto, ci impedisce di elevare ancor più la critica e il nostro dissenso consigliandoci una astensione come a dire: «Almeno fate presto».

Senatore RONCONI

**Dichiarazione di voto finale del senatore Colla  
sul disegno di legge n. 3039**

Sostanzialmente condividiamo il testo del decreto in esame e riteniamo che esso fornisca strumenti adeguati per fronteggiare la ricostruzione e il ritorno alla normalità delle zone colpite.

Inoltre alcuni emendamenti, alla stesura dei quali la Lega ha contribuito in maniera determinante, hanno permesso di eliminare una serie di mancanze e di incongruenze riscontrate nei provvedimenti precedenti relativi alle calamità che hanno colpito le regioni settentrionali.

Particolarmente importanti sono la possibilità di rilocalizzazione delle imprese alluvionate che insistono nelle aree esondabili e la proroga del pagamento IVA.

Tenuto conto delle carenze normative in materia di protezione civile e auspicando la stesura di una legge quadro che permetta di fronteggiare futuri eventi calamitosi, dichiariamo il nostro voto favorevole alla conversione in legge del presente decreto.

Senatore COLLA

### **Dichiarazione di voto finale del senatore Carpinelli sul disegno di legge n. 3039**

Signor Presidente, signori Sottosegretari, signori senatori, «Mi tremava anche il sogno» è il titolo di un piccolo libro che ha come sottotitolo: «l'esperienza del terremoto raccontata dai bambini di Serravalle di Chienti». Forse è proprio attraverso l'occhio dei bambini, attraverso la descrizione delle loro paure, ma anche delle loro speranze e della loro voglia di normalità che potremo capire in modo semplice, ma efficace e crudo quello che le popolazioni dell'Umbria e delle Marche hanno passato nei giorni e nelle settimane seguenti alla prima e distruttiva scossa del 26 settembre dell'anno scorso.

Un sisma lungo, insidioso, continuo, che ha messo a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei residenti in quelle zone, che pure sono abituati a convivere con le asperità naturali proprie di chi abita in alta collina ed in montagna.

E purtuttavia, malgrado la durezza della prova, quelle popolazioni non sono scivolote nella disperazione, perchè credo che in quella circostanza, forse in maniera più sollecitata ed attenta che in altri casi, lo Stato, in tutte le sue articolazioni, la collettività nazionale tutta, hanno dato prova di una maggiore efficienza e di una solidarietà partecipata e condivisa così forte da consentire alla fiducia ed alla speranza di non venire meno.

Ma tutto quello appartiene alle fasi dell'emergenza.

Ora si apre una nuova fase, che è quella della ricostruzione. Qualcuno che mi ha preceduto ha ricordato che il terremoto ha sconvolto un equilibrio antico e precario e che c'è un serio pericolo di abbandono del territorio da parte della popolazione. Non so quanto questo nell'immediato sia vero; ho visto all'indomani delle prime scosse i coltivatori arare i loro campi, ho visto nei borghi e nei piccoli centri ricrearsi centri di aggregazione, ma so anche che a volte la stanchezza vince sulla tenacia e sulla volontà di resistere. Ricreare quindi quell'equilibrio sconvolto tra casa, territorio e lavoro è l'obiettivo fondamentale e concreto che dobbiamo realizzare con la ricostruzione, perchè ricostruire non vuol dire soltanto mettere mattoni uno sull'altro, ma vuole anche dire ricreare quelle condizioni di vivibilità, di relazioni umane e sociali che fanno sì che un luogo meriti di essere vissuto. Ho apprezzato, signor Sottosegretario, lo spirito informatore che è stato alla base di tutti gli interventi connessi all'emergenza e che sta ugualmente alla base del decreto-legge che oggi siamo chiamati ad approvare.

L'ho apprezzato per cinque buoni motivi:

il primo perchè si è cercato di trovare una soluzione abitativa il più vicino possibile al luogo di residenza o al luogo di lavoro, proprio per mantenere vivi quei vincoli sociali e culturali che caratterizzano una collettività;

il secondo perchè si è scelto di nominare i Commissari nelle persone dei Presidenti delle due regioni, perchè nessun altro soggetto

avrebbe meglio potuto garantire il collegamento tra le zone sinistrate e gli altri territori regionali;

il terzo perchè con la ricostruzione si prevede anche un progetto organico di prevenzione antisismica che resta l'obiettivo di tutto il paese;

il quarto perchè la ricostruzione prevede il protagonismo dei singoli cittadini ma anche la possibilità di interventi sostitutivi laddove la mancanza di accordo tra i singoli potrebbe mettere in discussione il raggiungimento dello scopo connesso alla rivitalizzazione di quel luogo;

il quinto perchè allo Stato sono stati riservati compiti fondamentali quali la gestione dell'emergenza, il reperimento dei fondi necessari, la programmazione, con legge, delle linee guida e delle competenze sugli interventi, ed infine i controlli, ma non la gestione degli interventi medesimi delegando a regioni e comuni il ruolo di protagonisti della ricostruzione.

Per questi motivi credo che il disegno di legge n. 6 del 1998 sia un buon provvedimento, che il lavoro fatto in Commissione, il lungo e paziente lavoro di tessitura fatto dal professor Barberi e dal relatore abbiano migliorato il provvedimento.

Vorrei ricordare, tra i molti emendamenti approvati in Commissione, quelli relativi alla possibilità da parte degli Enti locali di utilizzare proprietà del demanio militare in disuso; alla possibilità di interventi più articolati ed ampi nelle case di campagna; alle migliori condizioni e facilitazioni per i ragazzi di leva residenti nei territori colpiti dal terremoto; alla assegnazione di ulteriori risorse ai comuni; alla fiscalizzazione degli oneri sociali per alcune categorie produttive.

Naturalmente sono anche convinto che alcune osservazioni critiche o alcune preoccupazioni emerse da parte di colleghi sia della maggioranza che di opposizione vadano tenute in debita considerazione, dal momento che presto Governo e Parlamento dovranno ritornare sul tema.

Deve essere infatti chiaro a tutti, fin da adesso ed a futura memoria, che le disponibilità finanziarie sono del tutto insufficienti in quanto i fondi previsti nel presente decreto-legge sono ben poca cosa rispetto alla stima (sicuramente fatta per difetto) di 10.655 miliardi di danni come evidenziato nella relazione introduttiva del provvedimento medesimo.

Deve essere altrettanto chiaro che non esiste nel provvedimento di legge un meccanismo certo di ulteriori ed automatici rifinanziamenti in grado di garantire il completamento della ricostruzione.

Deve essere infine chiaro e forte l'impegno di Governo e Parlamento per consentire il completamento dell'opera che abbiamo iniziato all'indomani di quel tragico giorno di settembre.

A fronte dell'impegno della collettività nazionale è ugualmente forte e determinato l'impegno delle istituzioni e dei cittadini dell'Umbria e delle Marche a realizzare interventi di alta qualità in tempi celeri e certi, nel rispetto delle regole della sicurezza e dei diritti dei lavoratori e nella assoluta trasparenza delle procedure. Noi, e parlo da Umbro ma (credo di interpretare il sentire dei colleghi delle Marche), siamo consapevoli di

mettere in gioco la nostra capacità di Governo, di accettare una sfida difficile ma esaltante e che saremo giudicati dai risultati. Vi assicuro che faremo di tutto per vincere questa sfida.

Signor Presidente,

a conclusione del mio intervento non voglio esimermi dall'esprimere un parere sul capo II del decreto-legge.

Forse il capo II poteva non essere aggiunto; forse dovremo cercare di assoggettare i provvedimenti legislativi ad un maggior rigore formale che forse ne migliorerebbe la leggibilità, ma in questa fase di transizione, in attesa di riforme strutturali e di modifica dei regolamenti, rivendico il diritto di ogni parlamentare a cercare di dare risposta ad esigenze reali o cercare di colmare ritardi ed inadempienze che penalizzano altri cittadini. Come rivendico a questa Camera ed a tutto il Parlamento il diritto ed il dovere di saper mediare, capire ed intelligentemente dare risposte alle problematiche che giungono dalle più diverse parti del paese e che in questa sede debbono provare la naturale camera di compensazione.

Per queste motivazioni esprimo il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo sul decreto-legge in esame non senza aver prima rivolto un sincero ringraziamento al Governo, al sottosegretario Barberi, al Parlamento, alle istituzioni locali, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia, alle forze armate, alle forze sociali e del volontariato ed a tutti quei cittadini italiani che sono stati vicini alla gente dell'Umbria e delle Marche in un momento così difficile della loro storia.

Senatore CARPINELLI

**Dichiarazione di voto finale del senatore Semenzato  
sul disegno di legge n. 3039**

I Verdi votano con convinzione a favore del decreto-legge sul terremoto in Umbria e nelle Marche.

È ora disponibile un quadro normativo certo su cui partire per la ricostruzione delle zone terremotate.

Non posso che riconfermare l'opinione espressa nell'intervento in dibattito generale sul fatto che questo decreto rappresenta una forte innovazione di filosofia legislativa.

Per la prima volta infatti vengono introdotte normative di prevenzione sismica e non solo di ripristino del danno.

Devo esprimere anche la mia soddisfazione per la scelta del Senato di respingere un emendamento della Commissione che voleva togliere ai sovrintendenti anche la possibilità di aprire conti correnti per raccogliere fondi per i beni culturali.

Un atto di sensibilità ed un orientamento politico che ritengo significativo ed importante.

Voglio anche sottolineare che l'Aula ha migliorato il decreto su un'altra parte cui siamo particolarmente sensibili e cioè su quella degli appalti. In riferimento all'articolo 14 è stato portato a 15, così come previsto dalla legislazione ordinaria, il numero delle imprese che devono partecipare agli appalti a trattativa privata ed è stata limitata alla fascia tra i 2 e i 5 milioni di ECU la possibilità dei cosiddetti appalti integrati.

Anche sul capo II devo prendere atto di uno sforzo di tener conto delle esigenze ed obiezioni che avevo posto a nome dei Verdi all'inizio del dibattito. Infatti, mentre nel testo uscito dalla Commissione c'era la possibilità, anche per la calamità di vecchia data, di ricorrere a strumentazioni speciali per gli appalti, il testo finale riduce pressochè a zero questa possibilità.

Questo ci ha permesso di superare le perplessità inerenti al giudizio sul capo II e di votare, ora e non solo, favorevolmente, ma anche con convinzione, sull'intero decreto.

Senatore SEMENZATO

**Dichiarazione di voto finale del senatore Di Benedetto  
sul disegno di legge n. 3039**

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi,

il provvedimento che ci accingiamo a votare rappresenta un punto fondamentale di riferimento per affrontare, finalmente, la fase della ricostruzione *post-evento* e, con essa, del ritorno a condizioni di vita che si avvicinino sempre più alla normalità per le popolazioni umbre e marchigiane colpite dal terremoto del settembre scorso.

Il testo è soprattutto caratterizzato dalle risolutive innovazioni con cui si è affrontato il difficile coordinamento tra le necessità di riparazione e ricostruzione e le esigenze di prevenzione contro eventuali future calamità, oltre alla non meno importante previsione dell'intervento «sul campo» delle autonomie locali, interessate sicuramente in prima persona e avvantaggiate nella conoscenza delle reali problematiche da affrontare.

L'accurato e sollecito lavoro svolto dal Senato ha inoltre permesso che alcuni tra i provvedimenti favorevoli, previsti a favore delle Marche e dell'Umbria, fossero estesi anche alle altre zone del paese che in precedenza erano state colpite da gravi eventi calamitosi, e che ancora oggi soffrono delle conseguenze dei danni subiti e degli errori commessi nel passato. Il tutto senza incidere negativamente sui diritti e le risorse primariamente e giustamente destinati alle due regioni interessate recentemente dal sisma. È stato inoltre disposto, grazie ad emendamenti in tal senso, che la ricostruzione sia affrontata con la consapevolezza che molti dei luoghi colpiti saranno meta di pellegrinaggio durante il Giubileo e che i lavori, pertanto, dovranno essere completati entro il 2000.

Per i motivi esposti, il Gruppo di Rinnovamento Italiano e Indipendenti esprime il proprio voto favorevole sul provvedimento.

Senatore DI BENEDETTO

### **Dichiarazione di voto finale del senatore Asciutti sul disegno di legge n. 3039**

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, siamo più che soddisfatti del fatto che molti degli emendamenti da noi presentati in Commissione e in Aula siano stati significativamente accolti dalla maggioranza, perchè questo significa aver realizzato una legge che meglio andrà ad operare per la ricostruzione.

Nel corso dei lavori che hanno prodotto la legge che oggi il Parlamento si appresta a varare, siamo sempre stati motivati dal sano spirito di confronto dialettico e mai dalla volontà di far scaturire quella sterile polemica che ben poco avrebbe giovato alle popolazioni colpite dal sisma. Gli emendamenti da noi presentati, e per lo più significativamente accolti dalla maggioranza governativa che evidentemente ha compreso la loro importanza sostanziale e che per questo deve esserci grata, sono stati finalizzati ad elaborare una legge valida oggi, ma soprattutto a riutilizzarla in futuro.

Tuttavia vi sono alcuni fondamentali aspetti affrontati con un approccio che induce a ribadire le critiche già enucleate nel corso della discussione generale.

Rimangono aperti sul tavolo della discussione troppi ostacoli alla ricostruzione che il decreto non è riuscito ad eludere. La lungaggine burocratica; la ricostruzione di abitazioni che resteranno incomplete per la fissazione di iniqui parametri di fruibilità delle provvidenze statali; la scarsa incentivazione alla ripresa delle attività produttive (soprattutto per settori quali ad esempio l'agricoltura); la scarsa fiducia manifestata nei confronti dei sindaci, i quali vengono in gran parte esautorati del pieno utilizzo della trattativa privata per l'attribuzione degli appalti (prolungando ulteriormente i tempi per la ricostruzione); l'inadeguatezza in ordine alle norme di copertura che produce incertezza di finanziamenti e quindi necessità, in futuro, di ricorso a successive leggi finanziarie.

Si comprende bene, per quanto detto, come questo decreto sia molto meno di quello che ci auspicavamo e meno di quanto promesso dal Governo.

Tuttavia, per una questione di ordine morale, non ci sentiamo di votare contro il provvedimento perchè esso è pur sempre una forma di aiuto significativo nei confronti dei terremotati e riteniamo che esistano situazioni in cui il buon senso debba prevalere. Ci riserviamo comunque di continuare la battaglia in futuro per migliorare e per meglio intervenire su una corretta e completa ricostruzione.

Pertanto, per i motivi espressi, dichiaro a nome del Gruppo di Forza Italia voto favorevole.

Senatore ASCIUTTI

**Dichiarazione di voto finale del senatore Magnalbò  
sul disegno di legge n. 3039**

Per rispetto alle popolazioni dell'Umbria e delle Marche;  
per fare in modo che l'ottenibile oggi sia ottenuto da esse;  
pur esprimendo ampie riserve – peraltro già espresse – su alcuni  
contenuti del provvedimento;

prendendo atto che alcune inquietanti proposte della minoranza sono state approvate in Commissione e discusse in Aula con la premessa da parte del Governo di farsi carico di ordini del giorno e raccomandazioni sui vari argomenti,

AN dichiara di votare in favore del provvedimento.

Senatore MAGNALBÒ

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Il senatore Martelli ha aderito al Gruppo Misto, cessando di far parte del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore Scognamiglio Pasini è entrato a far parte del Gruppo Misto.

### **Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 11 marzo 1998, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il senatore Rotelli in sostituzione del senatore D'Alì, dimissionario.

### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, presentazione di relazioni**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 10 marzo 1998, il senatore Fassone ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino nella sua qualità di ministro dei bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio (*Doc. IV-bis*, n. 18).

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 10 marzo 1998 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4525. - «Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa» (3127) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 10 marzo 1998 è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

«Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale» (3125).

In data 10 marzo 1998 è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

BEVILACQUA e MARRI. - «Legge-quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria» (3126).

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali:

- copia di una ordinanza emessa dal Prefetto di Vibo Valentia in data 31 gennaio 1998;
- copia di una ordinanza emessa dal Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 febbraio 1998.

Le documentazioni anzidette saranno trasmesse alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 7 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la «Relazione sull'andamento dell'economia nel 1997 e aggiornamento delle previsioni per il 1998» (*Doc. XXV-bis*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 marzo 1998, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 12 febbraio 1998.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettere, rispettivamente, in data 27 febbraio e 6 marzo 1998, ha trasmesso:

- ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente l'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

– ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione sul testo dell'articolo 54 del disegno di legge 1780-C, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997.

Dette segnalazioni saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in relazione al disegno di legge Atto Senato 3053, in merito alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

Detta documentazione è stata trasmessa alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 12/98, adottata dalla Corte stessa – Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – nell'adunanza del 17 dicembre 1997, con cui ha approvato la relazione sulla gestione dei procedimenti di recupero dei crediti derivanti da sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti nei confronti dei funzionari statali.

Detta documentazione sarà inviata alla 1<sup>a</sup>, alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.